

**REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE**

(IUC)



COMUNE DI SANTERAMO IN COLLE
(Città Metropolitana di Bari)

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.21 del 26/04/2016

INDICE

	TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI	
Art. 1 -	<i>Oggetto del regolamento</i>	
Art. 2 -	<i>Presupposto</i>	
Art. 3 -	<i>Soggetto attivo</i>	
Art. 4 -	<i>Componenti del tributo</i>	
	TITOLO II – DISCIPLINA DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)	
Art. 5 -	<i>Ambito di applicazione</i>	
Art. 6 -	<i>Presupposto oggettivo</i>	
Art. 7 -	<i>Presupposto soggettivo</i>	
Art. 8 -	<i>Aliquote</i>	
Art. 9 -	<i>Fabbricati - Definizione</i>	
Art. 10	<i>Base imponibile – Fabbricati delle categorie catastali A,B,C e D</i>	
Art. 11	<i>Fabbricati in costruzione</i>	
Art. 12	<i>Attribuzione della rendita</i>	
Art. 13	<i>Disciplina singole fattispecie: Abitazione principale</i>	
Art. 14	<i>Fattispecie equiparate all’abitazione principale</i>	
Art. 15	<i>Pertinenze</i>	
Art. 16	<i>Fabbricati rurali</i>	
Art. 17	<i>Fabbricati inagibili/inabitabili e di fatto non utilizzati</i>	
Art. 18	<i>Fabbricati di interesse storico artistico</i>	
Art.18 bis	<i>Comodato d’uso gratuito e locazione a canone concordato</i>	
Art. 19 -	<i>Parco eolico e fotovoltaico</i>	
Art. 20 -	<i>Immobili a disposizione – Attività commerciali ed artigianali</i>	
Art. 21 -	<i>Esenzioni</i>	
Art. 22	<i>Aree fabbricabili: Definizione</i>	
Art. 23 -	<i>Base imponibile: Determinazione, buona fede del contribuente, aggiornamento automatico delle stime</i>	
Art. 24 -	<i>Utilizzazione edificatoria dell’area – interventi di restauro, ristrutturazione edilizia e urbanistica</i>	
Art. 25 -	<i>Diritto di superficie costituito sull’area fabbricabile</i>	
Art. 26 -	<i>Terreni agricoli: Definizione</i>	
Art. 27 -	<i>Base imponibile</i>	
Art. 28 -	<i>Coltivatori diretti ed imprenditori agricoli</i>	
Art. 29 -	<i>Quota statale del tributo</i>	

Art. 30 -	<i>Periodo di possesso del tributo</i>	
Art. 31 -	<i>Versamenti</i>	
Art. 32 -	<i>Importi minimi</i>	
Art. 33 -	<i>Modalità di versamento</i>	
Art. 34 -	<i>Soggetti obbligati ad effettuare il versamento: Immobili compresi in un fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa (l.296/2006)</i>	
Art. 35 -	<i>Soggetti obbligati ad effettuare il versamento: Titolari di un contratto di locazione finanziaria – leasing</i>	
Art. 36 -	<i>Soggetti obbligati ad effettuare il versamento: Cooperative edilizie</i>	
Art. 37 -	<i>Erronei versamenti e conseguenti regolazioni contabili</i>	
Art. 38 -	<i>Dichiarazione</i>	
Art. 39 -	<i>Ipotesi che giustificano la dichiarazione</i>	
Art. 40 -	<i>Potenziamento degli uffici</i>	
	TITOLO III – DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)	
Art. 41 -	<i>Gestione e classificazione dei rifiuti</i>	
Art. 42 -	<i>Rifiuti assimilati agli urbani</i>	
Art. 43 -	<i>Rifiuti sanitari non pericolosi</i>	
Art. 44 -	<i>Rifiuti cimiteriali</i>	
Art. 45 -	<i>Imballaggi</i>	
Art. 46 -	<i>Rifiuti assimilati avviati al recupero</i>	
Art. 47 -	<i>Sottoprodotti e residui non rifiuto</i>	
Art. 48 -	<i>Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti</i>	
Art. 49 -	<i>Presupposti: Presupposto oggettivo</i>	
Art. 50 -	<i>Soggetto attivo</i>	
Art. 51 -	<i>Soggetto passivo</i>	
Art. 52 -	<i>Locali tassabili</i>	
Art. 53 -	<i>Aree scoperte tassabili</i>	
Art. 54 -	<i>Esclusione dall'obbligo di conferimento</i>	
Art. 55 -	<i>Unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta attività economica e professionale</i>	
Art. 56 -	<i>Classificazione delle categorie di locali ed aree con omogenea potenzialità di rifiuti</i>	
Art. 57 -	<i>Determinazione della tassa: Utenze</i>	
Art. 58 -	<i>Superfici</i>	
Art. 59 -	<i>Tariffe: Costo di gestione</i>	
Art. 60 -	<i>Determinazione della tariffa</i>	
Art. 61 -	<i>Articolazione della tariffa</i>	
Art. 62 -	<i>Periodo di applicazione del tributo</i>	
Art. 63 -	<i>Tariffa per le utenze domestiche</i>	
Art. 64 -	<i>Occupanti le utenze domestiche</i>	
Art. 65 -	<i>Tariffa per le utenze non domestiche</i>	
Art. 66 -	<i>Classificazione delle utenze non domestiche</i>	
Art. 67 -	<i>Tributo giornaliero</i>	

Art. 68 -	<i>Tributo provinciale</i>	
Art. 69 -	<i>Riduzioni ed agevolazioni: Riduzioni</i>	
Art. 70 -	<i>Produzione di rifiuti speciali non assimilati agli urbani –riduzioni Superficiarie</i>	
Art. 71 -	<i>Esenzioni</i>	
Art. 72 -	<i>Cumulo di riduzioni e agevolazioni</i>	
Art. 73 -	<i>Avviso di pagamento – versamento</i>	
Art. 74 -	<i>Importi minimi</i>	
Art. 75 -	<i>Soggetti obbligati ad effettuare il versamento: Scuole</i>	
Art. 76 -	<i>Soggetti obbligati ad effettuare il versamento Multiproprietà e centri commerciali integrati – parti comuni</i>	
Art. 77 -	<i>Pluralità di attività</i>	
	TITOLO IV – DISCIPLINA DEL TRIBUTO COMUNALE PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)	
Art. 78 -	<i>Presupposto e finalità</i>	
Art. 79 -	<i>Soggetti passivi</i>	
Art. 80 -	<i>Immobili soggetti al tributo</i>	
Art. 81 -	<i>Esenzioni</i>	
Art. 82 -	<i>Periodi di applicazione del tributo</i>	
Art. 83 -	<i>Determinazione della base imponibile</i>	
Art. 84 -	<i>Base imponibile per i fabbricati di interesse storico artistico e per i Fabbricati dichiarati inagibili/inabitabili</i>	
Art. 85 -	<i>Aliquote del tributo</i>	
Art. 86 -	<i>Detrazioni</i>	
Art. 87 -	<i>Riduzioni</i>	
Art. 88 -	<i>Servizi indivisibili e relativi costi</i>	
Art. 89 -	<i>Versamento del tributo</i>	
Art. 90 -	<i>Importi minimi</i>	
	TITOLO V – DISPOSIZIONI COMUNI	
Art. 91 -	<i>Dichiarazione</i>	
Art. 92 -	<i>Dichiarazione TARI</i>	
Art. 93 -	<i>Rimborsi e compensazione</i>	
Art. 94 -	<i>Funzionario responsabile</i>	
Art. 95 -	<i>Verifiche ed accertamenti</i>	
Art. 96 -	<i>Notificazione</i>	
Art. 97 -	<i>Sanzioni</i>	
Art. 98 -	<i>Interessi</i>	
Art. 99 -	<i>Accertamento con adesione</i>	
Art. 100 -	<i>Riscossione coattiva</i>	
Art. 101 -	<i>Importi minimi</i>	
Art. 102 -	<i>Dilazioni di pagamento e ulteriori rateizzazioni</i>	
Art. 103 -	<i>Efficacia delle deliberazioni</i>	
Art. 104 -	<i>Trattamento dei dati personali</i>	
Art. 105 -	<i>Norma di rinvio</i>	
Art. 106 -	<i>Entrata in vigore e norme finali</i>	
Art. 107 -	<i>Clausola di adeguamento</i>	
Art. 108 -	<i>Disposizioni transitorie</i>	

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento disciplina l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC) nel Comune di SANTERAMO IN COLLE, istituita dall'art.1, commi 639 e seguenti, della legge 27/12/2013 n.147, G.U. 27/12/2013 (Legge di Stabilità);
2. Esso è fonte di autonomia costituzionale nel quadro degli artt. 3, 23, 53, 97, 114, 117 comma 6, 118, 119 della Costituzione, ed è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Disciplina la gestione dell'entrata tributaria, in funzione del diritto all'informazione e alla buona fede del contribuente, e nel perseguimento dell'adeguatezza, differenziazione e sussidiarietà dei processi amministrativi della fiscalità locale.
3. Il Regolamento, strutturato in un Testo Unificato composto da IMU, TARI e TASI, fa riferimento in modo particolare ai seguenti aspetti:
 - Individuazione delle fattispecie imponibili;
 - Individuazione delle fattispecie che hanno diritto alle agevolazioni ed esenzioni;
 - Criteri di determinazione delle tariffe e delle aliquote da applicare;
 - Disposizioni in materia di accertamento e riscossione.
4. Per quanto non esplicitamente disciplinato dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

ART. 2

PRESUPPOSTO

1. L'imposta unica comunale si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili, collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

ART. 3

SOGGETTO ATTIVO

1. E' soggetto attivo del tributo il Comune di SANTERAMO IN COLLE per gli immobili soggetti al tributo che insistono sul suo territorio.

ART. 4

COMPONENTI DEL TRIBUTO

1. Il tributo si articola in due componenti:
 - a. *la componente patrimoniale*, costituita dall'imposta municipale propria (IMU), di cui all'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214;
 - b. *la componente servizi*, articolata a sua volta:

- nella *tassa sui rifiuti (TARI)*, di cui all'art. 1, commi 641-666, della Legge 27/12/2013, n.147, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.
- nel *tributo per i servizi indivisibili (TASI)*, di cui all'art. 1, commi 669-679, della L. 27/12/2013, n.147, destinato al finanziamento dei servizi indivisibili comunali, come individuati dal presente regolamento;

TITOLO II - DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

ART.5 AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente titolo disciplina l'applicazione nel Comune di SANTERAMO IN COLLE dell'imposta municipale propria (IMU) istituita dall'art. 13 del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214 e disciplinata dal medesimo articolo 13, dagli articoli 8 e 9 del D.Lgs 14/03/2011, n. 23, dall'art. 4 del D.L. 2/03/2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge 26/04/2012, n. 44, dall'art. 1, comma 380, della Legge 24/12/2012, n. 228 e dall'art. 1, commi 707-729, della Legge 27/12/2013, n.147.
2. L'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU (art.1, comma 703 della Legge n.147/2013).
3. L'imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali e' deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni nella misura del 20 per cento. La medesima imposta è indeducibile ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive. (art. 1, comma 715, L.147/2013).

ART.6 PRESUPPOSTO OGGETTIVO

1. Presupposto oggettivo dell'Imposta Municipale Propria, di seguito IMU, è il possesso di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli a qualunque titolo posseduti (proprietà o altro diritto reale di godimento: usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie), siti in tutti i comuni del territorio nazionale a qualsiasi uso destinati.
2. Gli immobili soggetti a IMU sono così definiti¹:
 - **Fabbricato**: singola unità immobiliare iscritta o da iscrivere nel catasto edilizio urbano, comprese in tale definizione l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza.
 - **Area fabbricabile**: l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Un'area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione della regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo (L.248/2006). Non sono da considerarsi fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai soggetti identificati dal comma 1, art. 9, del D.Lgs 30/12/1992, n.504, sui quali, invece, persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali. Tale disposizione e qualifica assume rilevanza ugualmente nell'ipotesi in cui vi siano più soggetti titolari di diritti dominicali sui terreni, anche se solo uno di questi sia un coltivatore diretto; tanto in considerazione della incompatibilità dell'attività svolta con lo sfruttamento edilizio dell'area².
 - **Terreno agricolo**: terreno adibito ad attività di coltivazione, silvicoltura, allevamento del bestiame e alle connesse operazioni di trasformazione o alienazione di prodotti agricoli che rientrino nel normale esercizio dell'agricoltura. Pertanto, non può essere considerata tale l'area i cui frutti sono

¹ Art.2 D.lgs 31/12/1992 n. 504

² Cass. Sent. del 30 giugno 2010 n. 15566

destinati dal possessore al soddisfacimento dei bisogni propri e della propria famiglia, c.d. "autoconsumo" (es. orto). Rientrano nella disciplina dettata per i terreni agricoli le aree fabbricabili in possesso delle caratteristiche meglio dettagliate al punto precedente; nonché i terreni agricoli lasciati a riposo, e quindi non coltivati, in applicazione delle tecniche agricole, anche dette set-aside, al fine di preservarne la produttività.

ART.7 PRESUPPOSTO SOGGETTIVO

1. Soggetto attivo IMU è il Comune di SANTERAMO IN COLLE per quegli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul suo territorio.
2. L'imposta non si applica per gli immobili di proprietà del Comune o sui quali questo sia titolare di diritti reali di godimento, quando la loro superficie insiste interamente sul suo territorio. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni, si considera soggetto attivo il comune nel cui territorio l'immobile risulta ubicato al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce.
3. Se l'immobile sito sul territorio di più comuni ha diverse rendite catastali, e si è in presenza di distinte unità immobiliari, si deve assumere per ognuno di essi un autonomo valore catastale sul quale calcolare l'imposta da versare al comune sul cui territorio insiste la superficie del singolo fabbricato.
4. Soggetti passivi dell'IMU sono:
 - il *proprietario* di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività di impresa ed il *titolare* del diritto reale di godimento sugli stessi, anche se non residenti nel territorio dello Stato, ovvero ivi non hanno la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività;
 - il *concessionario*, nel caso di concessione di aree demaniali;
 - il *locatario*, per gli immobili anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria (leasing). Il locatario è soggetto passivo a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto;
 - il *coniuge assegnatario* della casa coniugale, a seguito del provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, il quale si intende in ogni caso, ai fini del tributo, titolare di diritto di abitazione.
5. In caso di decesso del contribuente il tributo dovrà essere pagato dall'erede o dal titolare del diritto di abitazione. Ogni erede dovrà adempiere al pagamento a proprio nome e per la propria quota di possesso. Sarà imputabile a questi l'imposta maturata dal periodo successivo al decesso, ossia dal momento in cui si è aperta la successione.
6. In caso di contitolarità di più diritti reali sulla stessa unità immobiliare, ciascuno è responsabile per la propria quota di possesso.

ART.8 ALIQUOTE

1. Le aliquote e la detrazione del tributo sono stabilite con deliberazione del Consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446, nei limiti di quanto previsto dai commi 6 e 7 dell'art. 13 del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201 e dell'art. 1, comma 380, let. g, della Legge 24/12/2012, n. 228 e comunque nell'esercizio della potestà regolamentare di cui all'art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446, entro il termine previsto dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. In mancanza, sono confermate le aliquote e la detrazione vigenti nell'anno precedente, oppure, in assenza anche di queste, le aliquote e la detrazione di base fissata dalla legge.

2. Resta ferma la facoltà di modificare le aliquote del tributo entro il termine previsto dall'art. 193, comma 2, del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, per il ripristino degli equilibri di bilancio, in deroga a quanto previsto dall'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296.

CAPO I - FABBRICATI

ART.9 DEFINIZIONE

1. Per fabbricato si intende, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. 6/12/2011, n. 201 e dell'art. 2, comma 1, lettera a, del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504, l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di accatastamento come ultimato o da quella di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato. Affinché un'area possa considerarsi pertinenza del fabbricato, ai fini dell'applicazione del tributo, è necessario che intervenga un'oggettiva e funzionale modificazione dello stato dei luoghi, che sterilizzi in concreto e stabilmente il diritto edificatorio che non si risolva, quindi, in un mero collegamento materiale, e che il contribuente provveda ad effettuare la dichiarazione originaria o di variazione in cui siano indicate e dimostrate le predette circostanze.

CAPO II - BASE IMPONIBILE

ART.10 FABBRICATI DELLE CATEGORIE CATASTALI A, B, C, D, ISCRITTI IN CATASTO

1. Il valore imponibile dei fabbricati iscritti in catasto appartenenti alle categorie catastali A, B, C si ottiene applicando alla rendita catastale vigente al primo gennaio dell'anno d'imposizione, rivalutata del 5%, i seguenti moltiplicatori:
 - 160 per i fabbricati che appartengono alla categoria catastale A, C/2, C/6 e C/7 (con esclusione dei fabbricati classificati nella categoria catastale A/10, ai quali si applica un moltiplicatore specifico);
 - 140 per i fabbricati che appartengono alla categoria catastale B e C/3, C/4 e C/5;
 - 80 per i fabbricati che appartengono alla categoria catastale A/10 e D/5;
 - 65 per i fabbricati che appartengono alla categoria catastale D (con esclusione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 per i quali si applica un moltiplicatore specifico);
 - 55 per i fabbricati che appartengono alla categoria catastale C/1.
2. Il valore imponibile dei fabbricati appartenenti alla categoria catastale D, se l'immobile è posseduto: da soggetti privati, si ottiene moltiplicando la rendita risultante in catasto o la rendita presunta, rivalutata del 5%, al coefficiente indicato al comma precedente; da imprese, se il fabbricato è "iscritto in catasto", si ottiene moltiplicando la rendita attribuita, rivalutata del 5%, per il coefficiente indicato al comma precedente; se il fabbricato non è iscritto in catasto, interamente posseduto da imprese e distintamente contabilizzato, il valore si ottiene facendo riferimento all'ammontare dei costi, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili, alla data del 1° gennaio dell'anno di tassazione, applicando - per ciascun anno di formazione di detti costi - i coefficienti stabiliti annualmente con decreto ministeriale. Questa modalità di determinazione della rendita si deve adottare fino all'anno in cui al fabbricato non viene attribuita la rendita catastale. In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al regolamento adottato con decreto del Ministro delle finanze del 19 aprile 1994, n. 701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale tale rendita è stata annotata negli atti catastali ed estensione della procedura prevista nel terzo periodo del comma 1 dell'articolo 11; in mancanza di rendita proposta il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo³.

³

Cass. Sez. Unite, sentenza nr 3170 del 09.02.2011

ART.11
FABBRICATI IN COSTRUZIONE

1. Il valore imponibile per i fabbricati in costruzione ovvero oggetto di interventi di recupero o di demolizione è determinato dal valore venale dell'area fabbricabile, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato è utilizzato; oppure dal valore attribuito dalla Giunta Comunale alle aree fabbricabili individuato per zone omogenee. Pertanto, il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui il fabbricato è comunque utilizzato e comunque fino alla data di accatastamento del fabbricato come ultimato.
2. Il valore imponibile per i fabbricati oggetto di interventi di sopraelevazione, risultante da apposito progetto registrato, non è il valore del fabbricato ma dell'area su cui questo insiste, fino ad ultimazione dei lavori e rilascio di certificato di abitabilità.

ART.12
ATTRIBUZIONE DELLA RENDITA

1. Il contribuente potrà richiedere l'attribuzione di una rendita all'ufficio del catasto competente. Tale determinazione proposta dal richiedente su appositi moduli diventa definitiva se non è rettificata dall'ufficio del territorio entro un anno dalla sua proposizione.
2. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 19 del D.L. n. 78/2010, entro il 30 aprile 2011 i titolari di diritti reali sugli immobili che non risultano dichiarati in Catasto, individuati secondo le procedure previste dall'art. 2, comma 36, del D.L. n. 262/2006, ovvero che abbiano formato oggetto di interventi edilizi, che abbiano determinato una variazione di consistenza ovvero di destinazione, non dichiarata in Catasto, sono tenuti a procedere alla presentazione di una dichiarazione di aggiornamento catastale. Tali aggiornamenti rappresentano la fonte per i Comuni per i controlli di conformità urbanistico-edilizia.
3. Per i titolari di diritti reali sugli immobili che non hanno provveduto alla presentazione delle suddette dichiarazioni entro il termine fissato, l'Agenzia del Territorio - nelle more dell'iscrizione in catasto attraverso la predisposizione delle dichiarazioni redatte in conformità al decreto ministeriale 19 aprile 1994, n. 701 - attribuisce una rendita presunta, con oneri a carico dell'interessato determinati con provvedimento del direttore della stessa Agenzia, notificata con affissione all'albo pretorio del Comune ove sono ubicati gli immobili, dandone notizia con comunicato sulla Gazzetta Ufficiale del 03 maggio 2012 (art. 74, comma 1 L. 342/2000).
4. Decorsi 60 giorni dalla detta pubblicazione, i soggetti titolari di diritti reali sugli immobili, oggetto di attribuzione della rendita presunta, possono promuovere ricorso alla competente Commissione Tributaria Provinciale.
5. In deroga alle vigenti disposizioni, la rendita catastale presunta e quella successivamente dichiarata come rendita proposta o attribuita come rendita catastale definitiva producono effetti fiscali fin dalla loro iscrizione in catasto, con decorrenza dal 1° gennaio 2007, salva la prova contraria volta a dimostrare, in sede di autotutela, una diversa decorrenza. I tributi, commisurati alla base imponibile determinata con riferimento alla rendita catastale presunta, sono corrisposti a titolo di acconto e salvo conguaglio (art. 2, comma 5 bis del D.L. 225/2010).
6. Entro 120 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di attribuzione della rendita presunta, i soggetti interessati hanno l'obbligo di procedere all'accatastamento dell'immobile, pena l'applicazione delle sanzioni amministrative determinate ed irrogate dall'Agenzia del Territorio (art. 2, comma 12, D.Lgs n. 23/2011).

CAPO III - DISCIPLINA SINGOLE FATTISPECIE

ART.13

ABITAZIONE PRINCIPALE

1. Per “abitazione principale” si intende, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L.6/12/2011, n. 201, l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. I requisiti della residenza anagrafica e della dimora abituale devono coesistere, per cui non rientra in tale fattispecie l'abitazione in cui il soggetto passivo ha la dimora abituale ma non la residenza anagrafica.
- a) Nell'ipotesi di due o più unità immobiliari contigue utilizzate come abitazione principale ma distintamente iscritte in catasto, il contribuente al fine di usufruire delle agevolazioni disposte deve procedere alla presentazione all'Agenzia del Territorio di una richiesta di accatastamento unitario degli stessi. Nell'ipotesi in cui l'accatastamento unitario sia impedito dalla diversa titolarità dei due beni in quanto una casa è in proprietà della moglie e l'altra del marito, fermo restando l'unitario utilizzo come abitazione principale, è necessario richiedere un accatastamento unitario delle due unità ai soli fini fiscali⁴, in guisa tale che, le due unità vengono considerate come porzioni di un unico complesso immobiliare, pur conservando rendite catastali diverse. In tali casi il diritto all'agevolazione matura a decorrere dal giorno successivo alla predetta unificazione. In caso di mancata unificazione il contribuente deve individuare e comunicare al Comune l'immobile destinato ad abitazione principale. Le altre unità immobiliari utilizzate sono assoggettate al tributo ciascuna per la propria rendita, e con applicazione delle aliquote deliberate dal Comune per tali tipologie di fabbricati.
- b) Nel caso in cui i componenti dello stesso nucleo familiare, così come anagraficamente certificato, abbiano la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili differenti, situati sempre nello stesso comune, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, in relazione al nucleo familiare, si applicano per un solo immobile, che il soggetto passivo individua nella propria dichiarazione. Ove due coniugi non legalmente separati abbiano stabilito invece la dimora abituale e la residenza anagrafica in due immobili situati in comuni diversi, le agevolazioni anzidette competono ad entrambi gli immobili solo a condizione che sia fornita idonea documentazione o altro elemento di prova idonei a dimostrare l'effettività dell'esigenza del mantenimento di dimore e residenze separate. In mancanza, le agevolazioni competono ad un solo immobile. Nell'ipotesi in cui un componente del nucleo familiare trasferisca la propria residenza anagrafica e la dimora abituale in un immobile per il quale non risulta essere titolare di un diritto di proprietà, o di un ulteriore diritto reale di godimento costituito nel rispetto delle forme di legge, questi non potrà usufruire delle agevolazioni e detrazioni previste dal presente articolo.
- c) Sono pertinenze dell'abitazione principale esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, site nel perimetro urbano, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna di tali categorie catastali, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Per cui se un immobile ha due pertinenze – entrambe appartenenti alla categoria catastale C/2, il contribuente deve indicare per quale delle due intende usufruire delle agevolazioni. Qualora due pertinenze siano iscritte in catasto unitamente all'abitazione principale - che apparterrebbero entrambe alla medesima categoria catastale - il contribuente deve applicare l'aliquota agevolata e la detrazione base al complesso dell'unità immobiliare. In tal caso il contribuente può individuare ai fini agevolativi solo un'altra pertinenza appartenente ad una categoria catastale differente rispetto a quella innanzi esaminata⁵.
- d) L'unità immobiliare adibita ad abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonchè per le relative pertinenze, di cui al presente articolo, sono sottoposte al pagamento dell'imposta, con applicazione della detrazione e delle agevolazioni di cui ai commi successivi.

⁴ Nota 15232/2002 Direzione Centrale del Catasto

⁵ Circolare MEF nr 3/2012

- e) La detrazione per l'imposta dovuta per tale abitazione principale e per le pertinenze, così come individuate ai punti precedenti, è pari ad euro 200 fino a concorrenza del suo ammontare, in ragione del periodo dell'anno durante il quale persiste tale destinazione. Qualora l'immobile costituisca abitazione principale di più soggetti, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota di possesso.
- f) La detrazione di cui al comma precedente può essere incrementata con la deliberazione annuale di approvazione delle aliquote e della detrazione fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio.

ART 14
FATTISPECIE EQUIPARATE ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE

- 1 Si applica il trattamento previsto per l'abitazione principale all'unità immobiliare e alle relative pertinenze possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata.
A partire dall'anno 2015, ai sensi dell'art.9-bis del Decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 28 marzo 2014), è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza (pensione dello stato estero), a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.
In caso di unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, troveranno applicazione l'aliquota e la detrazione prevista per l'abitazione principale di cui al predetto articolo 13.
- 2 L'agevolazione di cui al presente comma è subordinata alla presentazione di apposita denuncia, da presentarsi a cura del contribuente entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce la dichiarazione, corredata da apposita autocertificazione e/o diversa documentazione giustificativa.

ART.15
PERTINENZE

1. In base alla disciplina generale dettata dall'art. 817 c.c. sono considerate pertinenze le cose destinate in modo durevole al servizio o ad ornamento di un'altra cosa. Tale destinazione deve essere indicata dal possessore della cosa principale e limitatamente ad una pertinenza per ogni categoria catastale meglio indicata nell'articolo del presente regolamento dedicato all'abitazione principale.
2. La configurabilità del vincolo pertinenziale sotto il profilo della durevole destinazione di una cosa al servizio di un'altra, presuppone che l'utilità sia oggettivamente arrecata dalla cosa accessoria a quella principale e non al proprietario di questa, dovendo le pertinenze servire all'utilità della cosa e non a quella meramente personale del dominus della cosa.⁶

ART.16
FABBRICATI RURALI

1. Sono oggetto di imposta, i fabbricati rurali, iscritti o da iscriverne in catasto, ad uso abitativo di cui al comma 3, dell'articolo 9, del decreto legge n. 557 del 1993.

⁶ CtR Liguria, sentenza n. 643/01/2014

La base imponibile è applicata nel seguente modo:

- per i fabbricati rurali ad uso abitativo con applicazione dell'aliquota e delle agevolazioni disposte per l'abitazione principale, se il fabbricato è tale per il soggetto passivo; ovvero in caso contrario con applicazione dell'aliquota deliberata per gli altri fabbricati;
- con riferimento ai fabbricati rurali strumentali all'attività agricola, si precisa che ai sensi dell'art. 9, comma 3 bis del D.L. 557/1993, deve riconoscersi carattere di ruralità, ai fini fiscali, alle costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell'attività agricola di cui all'art. 2135 cc, ed in particolare che sono destinate:
 - a) alla protezione delle piante;
 - b) alla conservazione dei prodotti agricoli;
 - c) alla custodia delle macchine agricole, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione e l'allevamento;
 - d) all'allevamento e al ricovero degli animali;
 - e) all'agriturismo, in conformità a quanto previsto dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96;
 - f) ad abitazione dei dipendenti esercenti attività agricole nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, assunti in conformità alla normativa vigente in materia di collocamento;
 - g) alle persone addette all'attività di alpeggio in zona di montagna;
 - h) ad uso di ufficio dell'azienda agricola;
 - i) alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli, anche se effettuate da cooperative e loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;
 - j) l'esercizio dell'attività agricola in maso chiuso.

A tali immobili trova applicazione l'agevolazione anche nell'ipotesi in cui non siano accatastati come D10 o A/6 per gli immobili ad uso abitativo, purché ne abbiano i requisiti⁷.

Le domande di variazione della categoria catastale presentate, ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, anche dopo la scadenza dei termini originariamente posti purché presentate entro il 30 settembre 2012, ai sensi dell'art.29, comma 8, del D.L. n.216/2011, convertito dalla L. n.14/2012, producono gli effetti previsti in relazione al riconoscimento del requisito di ruralità di cui all'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni, a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda, fermo restando il classamento originario degli immobili rurali ad uso abitativo. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità per l'inserimento negli atti catastali della sussistenza del requisito di ruralità.

2. I fabbricati rurali iscritti nel catasto dei terreni, con esclusione di quelli che non costituiscono oggetto di inventariazione ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto del Ministro delle finanze 2 gennaio 1998, n. 28, debbono essere stati dichiarati al catasto edilizio urbano entro il 30 novembre 2012, con le modalità stabilite dal decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701 (procedure DOCFA).

Il conguaglio dell'imposta e' determinato dai comuni a seguito dell'attribuzione della rendita catastale con le modalità di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701. In caso di inottemperanza da parte del soggetto obbligato, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 336, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, salva l'applicazione delle sanzioni previste per la violazione degli articoli 20 e 28 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni, meglio descritte nell'articolo del presente regolamento riferito alle modalità di determinazione ed attribuzione della rendita catastale.

⁷

Art. 7, comma 2 bis, DL 13 maggio 2011, n. 70

ART.17

FABBRICATI INAGIBILI O INABITABILI E DI FATTO NON UTILIZZATI

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni.
2. Ai fini di quanto previsto al comma 1 sono considerati tali:
 - Fabbricati oggetto di ordinanza sindacale di sgombero a seguito di calamità naturali e per motivi di pubblica incolumità;
 - Fabbricati oggetto di ordinanza sindacale di demolizione;
 - Fabbricati oggetto di demolizione e ricostruzione o di recupero edilizio;
 - Strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possano costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;
 - Strutture verticali (muri perimetrali o di confine del fabbricato) con gravi lesioni che possano costituire pericolo e possano far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale.
 - fabbricati collabenti, vale a dire fabbricati fatiscenti iscritti però nella categoria catastale F/2, privi di rendita.
3. Non è considerata condizione di inagibilità o inabitabilità la sola assenza dell'allacciamento elettrico ed idrico
4. La riduzione dell'imposta nella misura del 50% si applica dalla data del rilascio della certificazione da parte dell'Ufficio tecnico comunale oppure dalla data di presentazione al Comune della dichiarazione resa dal contribuente utilizzando l'apposito modello ministeriale corredato da idonea documentazione (perizia a firma di un tecnico abilitato e rilevazioni fotografiche dello stato dei luoghi), pena il mancato riconoscimento dell'agevolazione.
5. Se l'inagibilità o l'inabitabilità è riferita solo ad alcune delle unità immobiliari con propri identificativi catastali, che formano un intero fabbricato, la riduzione sarà applicata solo a queste.

ART.18

FABBRICATI DI INTERESSE STORICO O ARTISTICO

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del decreto legislativo del 22 gennaio 2004 n. 42.

ART.18 BIS

COMODATO D'USO GRATUITO E LOCAZIONE A CANONE CONCORDATO

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile ad uso abitativo in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
2. La riduzione decorre dalla data del contratto, purché il comodato venga registrato nel rispetto delle disposizioni che regolano l'imposta di registro. Detta riduzione trova, inoltre, applicazione anche nel caso in cui il soggetto passivo/comodante possieda qualsiasi altro immobile diverso dalla propria abitazione principale (es. terreno agricolo, area fabbricabile, un secondo garage oltre a quello di pertinenza della propria abitazione).
3. Per poter fruire della riduzione, il soggetto passivo dovrà presentare la dichiarazione IMU corredata dalla copia del contratto di comodato registrato nelle modalità e nei termini disciplinati dall'articolo 38 del presente regolamento.

4. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune, e' ridotta al 75 per cento, a condizione che il contratto di locazione sia registrato.
5. Per poter fruire della riduzione, il soggetto passivo dovrà presentare la dichiarazione IMU corredata dalla copia del contratto di locazione registrato nelle modalità e nei termini disciplinati dall'articolo 38 del presente regolamento.

ART.19
PARCO EOLICO E FOTOVOLTAICO

1. I parchi eolici o fotovoltaici vanno accertati nella categoria catastale D/1, al pari delle turbine delle centrali elettriche, e pertanto, sono soggetti al pagamento dell'imposta municipale con applicazione delle aliquote deliberate per la categoria catastale di riferimento.

ART.20
IMMOBILI A DISPOSIZIONE – ATTIVITÀ COMMERCIALI E ARTIGIANALI

1. Per gli immobili di cui al presente articolo le aliquote potranno essere differenziate in base ai criteri evidenziati ai seguenti commi.
2. Per gli immobili a disposizione, come le seconde case, l'aliquota è deliberata dal Comune come previsto dalla legge e potrà tenere conto delle condizioni di affitto o affitto.
3. Per gli immobili appartenenti alle categorie catastali C/1 e C/3 ove sono esercitate attività commerciali e artigianali, l'aliquota, deliberata dal Comune, potrà essere agevolata in caso di concessione in locazione o di utilizzo da parte dell'avente titolo.

CAPO IV - ESENZIONI

ART.21
ESENZIONI

1. Sono esenti dall'imposta:
 - a) Le abitazioni principali e le pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 per le quali continuano applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10 dell'art.13 del D.L.201/2011, convertito, con modificazioni, dalla L.214/2011, nella misura deliberata dal Comune;
 - b) Gli immobili destinati esclusivamente a compiti istituzionali posseduti da Stato, Regioni, Province, Comuni, comunità montane, consorzi. In quest'ultima ipotesi l'esenzione spetta soltanto se l'ente ha i requisiti soggettivi richiesti dalla disposizione di legge e se sussiste la destinazione esclusiva dell'immobile a finalità istituzionale, la cui prova è posta a carico del soggetto che intende avvalersi del beneficio.⁸ Ancora sono esenti Asl, istituzioni sanitarie pubbliche autonome. L'esenzione trova applicazione solo con riferimento ai fabbricati in cui sono svolti compiti istituzionali. Ai sensi dell'art. 13, comma 11, del D.L. n. 201/2011, per gli immobili posseduti dal Comune nel proprio territorio non è comunque dovuta la quota IMU riservata allo Stato.
 - c) I fabbricati destinati ad usi culturali quali: musei, biblioteche, archivi, cineteche, emeroteche aperti al pubblico e non derivi per il possessore alcun reddito dall'utilizzazione dell'immobile.
 - d) Terreni, parchi e giardini che siano aperti al pubblico o la cui conservazione sia riconosciuta di pubblico interesse.
 - e) I fabbricati e le relative pertinenze destinati esclusivamente all'esercizio del culto compatibilmente con le disposizioni degli artt. 8 e 19 della Costituzione;
 - f) I fabbricati di proprietà della Santa Sede esenti a norma del Trattato Lateranense;

8

[Corte di Cassazione, sentenza n. 14146 del 24 settembre 2003](#)

- g) I fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle Organizzazioni internazionali per i quali è prevista esenzione in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- h) Gli immobili di proprietà utilizzati da enti pubblici e privati, diversi dalle società, nonché i Trust, residenti nel territorio del Comune, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché di attività dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, alla catechesi e all'educazione religiosa, purché con modalità non commerciali; Qualora l'unità immobiliare abbia un'utilizzazione mista, tale esenzione si applica solo alla frazione di unità nella quale si svolge l'attività di natura non commerciale, se identificabile. Alla restante parte dell'unità immobiliare, in quanto dotata di autonomia funzionale e reddituale permanente, si applicano le disposizioni dei commi 41, 42 e 44 dell'[articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 24 novembre 2006, n. 286](#). Le rendite catastali dichiarate o attribuite in conformità alle modalità stabilite da tali norme producono effetto fiscale a partire dal 1° gennaio 2013. Nel caso in cui non sia possibile procedere ai sensi di quanto innanzi previsto, a partire dal 1° gennaio 2013, l'esenzione si applica in proporzione all'utilizzazione non commerciale dell'immobile quale risulta da apposita dichiarazione, redatta ai sensi di quanto disposto con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
- i) La ex casa coniugale assegnata al coniuge anche se non proprietario, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, in quanto titolare del diritto di abitazione e come tale unico obbligato tributario, a condizione che lo stesso dimori abitualmente e risieda anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale
- j) I fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
- k) I terreni agricoli, ai sensi dell'articolo 1, comma 13, della legge 28.12.2015, n. 208, ed in applicazione della circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993.
- l) I fabbricati rurali a uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3 bis D.L. n. 30/12/1993, n.557 convertito dalla L.26/02/1994, n.133 posseduti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola;
- m) Immobili di enti non commerciali, nel caso in cui il soggetto utilizzatore dello stesso coincida con il proprietario dell'immobile.
- n) Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (c.d. bene merce), fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.
- o) Le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
- p) Ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal D.M. delle Infrastrutture 22/04/2008, pubblicato nella G.U. n.146 del 24/04/2008, ivi compresi gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del D.P.R. 24/07/1977, n. 616.
- q) A un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal Corpo nazionale di vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'art.28, comma 1, del D.L.gso 19 maggio 2000, n.139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.
- r) I fabbricati costruiti e destinati alla ricerca scientifica, alle condizioni di cui alla lettera i) dell'art.7 del D.Lgs 504/92 (art.2, comma 3, D.L.102/2013).
Per poter usufruire dell'esenzione di cui al precedente comma n), o) e di quella prevista dall'art. 7, comma 1, lettera i), del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504, (attività assistenziali, culturali, ecc.) come modificata dall'art. 2, comma 3, del Decreto Legge 31/08/2013, n. 102, convertito con

modificazioni dalla Legge 28/10/2013, n. 124, per i fabbricati destinati alla ricerca scientifica, i soggetti passivi sono obbligati a presentare, a pena di decadenza, entro il termine ordinario per la presentazione della dichiarazione IMU enti non commerciali, apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale predisposto per la presentazione della dichiarazione, con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica.

CAPO V - AREE FABBRICABILI

ART.22

DEFINIZIONE

1. Per area fabbricabile, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. 6/12/2011, n. 201 e dell'art. 2, comma 1, lettera b, del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504, si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio secondo gli strumenti urbanistici generali adottati dal comune, indipendentemente dall'approvazione della regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo (L. 248/2006).
2. Non sono considerati fabbricabili i terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali (IAP) a titolo principale, di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 (ovvero colui che dedica alle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, direttamente o in qualità di socio di società, almeno il cinquanta per cento del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attività medesime almeno il cinquanta per cento del proprio reddito globale da lavoro), iscritti nella previdenza agricola, che sono condotti dagli stessi proprietari e sui quali vi sia utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, funghicoltura e allevamento di animali.
3. Sono assoggettate al tributo le aree fabbricabili presenti sul territorio comunale sia posseduti da privati che da imprese.

CAPO VI - BASE IMPONIBILE

ART.23

DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE, BUONA FEDE DEL CONTRIBUENTE, ADEGUAMENTO AUTOMATICO DELLE STIME

1. Per le aree fabbricabili che non possiedono un'autonoma rendita catastale, il valore è quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, sulla base dei seguenti criteri: indice di edificabilità e della destinazione d'uso consentita; oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione; prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree con analoghe caratteristiche.
2. In ogni caso, l'effettiva possibilità di utilizzare il suolo a scopo edificatorio, indipendentemente dalla qualificazione dell'area, influenza la quantificazione della base imponibile.
3. La Giunta Comunale può determinare, periodicamente e per zone omogenee, i valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio del comune.
4. Il soggetto passivo che ravvisi fondati motivi incidenti in modo negativo sul valore dell'area, può produrre all'ufficio comunale i documentati riscontri necessari alle conseguenti rivalutazioni, sostenute da una perizia di parte. Il Comune si riserva la possibilità di verificare tale perizia usufruendo anche del sostegno dell'ufficio tecnico comunale. Qualora nel corso dell'anno vi siano degli aumenti o diminuzioni del valore di mercato delle aree, questi avranno efficacia solo a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo, momento in cui si determinerà il nuovo valore dell'area edificabile.
5. Qualsiasi rapporto tra contribuente e Comune in ordine alla identificazione delle aree fabbricabili, alla conoscenza delle stesse, alla informazione sul loro valore venale, anche se precedente all'entrata

in vigore del presente regolamento, è improntato ai criteri di correttezza e buona fede, definiti dallo statuto dei diritti del contribuente.

6. Il contribuente ha il diritto di richiedere al Comune un certificato di destinazione urbanistica, per la verifica della edificabilità dell'area rispetto alle comunicazioni e informazioni promosse dal Comune, ma non può far valere, come giustificazione della ignoranza delle stesse, il mancato aggiornamento dei dati informativi di un ufficio comunale.
7. Successivi adeguamenti delle stime, adottati dalla Giunta ed allegati al Bilancio di previsione sono efficaci nei termini dell'art. 3 comma 2 della L. 212/2000.
8. Il Comune quando attribuisce ad un terreno la natura di area fabbricabile ne da comunicazione al proprietario a mezzo del servizio postale, ovvero con ulteriori modalità che ne garantiscano al contribuente l'effettiva conoscenza (ad es. PEC).

ART.24

UTILIZZAZIONE EDIFICATORIA DELL'AREA – INTERVENTI DI RESTAURO, RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA E URBANISTICA

1. La base imponibile è costituita dal valore dell'area anche nei casi di:
 - Utilizzazione edificatoria dell'area⁹;
 - Interventi di restauro e di risanamento conservativo;
 - Interventi di ristrutturazione edilizia e urbanistica.
2. Nei casi di cui al comma 1, non è imponibile il fabbricato ma l'area su cui questo insiste o su cui dovrà sorgere, fino alla data di ultimazione dei lavori.
3. Non rientrano nelle fattispecie di cui al comma 1, i fabbricati oggetto di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, in quest'ultimo caso, purché non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche alla destinazione d'uso per i quali si deve provvedere ad emettere una denuncia di variazione.

ART.25

DIRITTO DI SUPERFICIE COSTITUITO SULL'AREA FABBRICABILE

1. Il superficiario sarà tenuto al pagamento dell'imposta sulla base del valore dell'area sino ad ultimazione dei lavori di costruzione del fabbricato.

CAPO VII - TERRENI AGRICOLI

ART.26

DEFINIZIONE

1. E' considerato "terreno agricolo", ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. 6/12/2011, n. 201 e dell'art. 2, comma 1, lettera c, del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504, il terreno adibito ad attività di coltivazione, silvicoltura, allevamento del bestiame e alle connesse operazioni di trasformazione o alienazione di prodotti agricoli che rientrino nel normale esercizio dell'agricoltura.
2. Ai fini della corretta individuazione di tale fattispecie impositiva si rinvia all'articolo del presente regolamento dedicato al presupposto oggettivo dell'imposta.

CAPO VIII - BASE IMPONIBILE

⁹A riguardo è considerata edificabile anche l'area inserita in un piano edilizio il cui progetto non è mai stato realizzato.

ART.27
BASE IMPONIBILE

1. La base imponibile per i terreni agricoli e per i terreni non coltivati è costituita dal reddito dominicale iscritto in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, con applicazione di un moltiplicatore pari a 135.

ART.28
COLTIVATORI DIRETTI E IMPRENDITORI AGRICOLI

1. Sono considerati coltivatori diretti, ai sensi degli artt. 2083 e 1647 del codice civile e di diverse leggi speciali in materia, i soggetti che coltivano abitualmente e direttamente il fondo con lavoro prevalentemente proprio o di persone della propria famiglia, e che la sua forza lavorativa non sia inferiore ad un terzo di quella complessiva richiesta dalla normale conduzione del fondo.
2. Sono considerati imprenditori agricoli professionali (IAP) ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, coloro che dedicano alle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, direttamente o in qualità di socio di società, almeno il cinquanta per cento del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attività medesime almeno il cinquanta per cento del proprio reddito globale da lavoro, iscritti nella previdenza agricola. Tale qualifica è estesa anche alle società di persone, cooperative e di capitale, anche a scopo consortile, qualora lo statuto preveda come oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all'art. 2135 cc, e che siano in possesso dei seguenti requisiti:
 - Nel caso di società di persone qualora almeno un socio sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale. Per le società in accomandita la qualifica si riferisce ai soci accomandatari;
 - Nel caso di società di capitali o cooperative, quando almeno un amministratore, che sia anche socio per le società cooperative, sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale.
3. Ai fini del riconoscimento alle società della qualifica di imprenditore agricolo è comunque necessario che l'imprenditore agricolo professionale persona fisica, anche ove socio di società di persone o cooperative, ovvero amministratore di società di capitali, si iscriva nella gestione previdenziale ed assistenziale per l'agricoltura; ai soci lavoratori di cooperative si applica l'art. 1, comma 3 della L. 3 aprile 2001, n. 142.

ART. 29
QUOTA STATALE DEL TRIBUTO

1. E' riservato allo Stato, ai sensi dell'art. 1, comma 380, let. f), della Legge 24/12/2012, n. 228, il gettito dell'imposta municipale propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato all'aliquota standard prevista dello 0,76%, ai sensi dell'art. 13, comma 6, del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201.
2. Il Comune ha facoltà di aumentare l'aliquota applicata ai predetti fabbricati fino a 0,3 punti percentuali. Il relativo gettito è di competenza del Comune.
3. La riserva di cui al comma 1 non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dal Comune e che insistono sul suo territorio.
4. Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni, i rimborsi, gli interessi e il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di IMU. Le attività di accertamento e riscossione sono svolte dal Comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

ART.30
PERIODO DI POSSESSO DELL'IMMOBILE

1. L'IMU è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso degli immobili sopra indicati. A tale fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno 15 giorni è computato per intero.
2. Se nel corso dello stesso mese l'immobile subisce variazioni che incidono sul dovuto, quali cambiamento di aliquota applicata ovvero situazioni tali da giustificare esenzioni o riduzioni d'imposta, il calcolo deve considerare per l'intero mese la situazione che si è prolungata per maggior tempo nel corso del mese stesso.
3. A ciascun degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria, così come specificato dall'art. 9, comma 2 del D.Lgs 23/2011.

ART. 31
VERSAMENTI

1. Il versamento dell'imposta dovuta al Comune, calcolato in autoliquidazione dal contribuente, per l'anno in corso è effettuato in due rate semestrali con scadenza il 16 dei mesi di giugno e dicembre, oppure in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ogni anno, mediante utilizzo del Modello F24 secondo le disposizioni dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 241/97 e dell'apposito Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate di approvazione del modello e dei codici tributo o del bollettino postale approvato con D.M. 23/11/2012.
2. Il versamento della prima rata, laddove il Comune non abbia deliberato diversamente, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo 360/1998 entro i termini previsti dall'articolo 103.
3. Nella determinazione del dovuto il contribuente dovrà individuare e calcolare dettagliatamente la quota di spettanza del comune e quella di spettanza dello Stato, nella misura appositamente da questo stabilita, fatta eccezione per i casi innanzi previsti. A tal proposito per i versamenti da effettuare con modello F24 sono stati individuati appositi codici tributo.
4. Gli enti non commerciali effettuano il versamento dell'imposta esclusivamente mediante modello F24, secondo le disposizioni dell'art. 17 del Decreto Legislativo 241/1997, in n.3 rate. Le prime due, di importo ciascuna pari al 50% dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, entro i termini del 16 giugno e del 16 dicembre dell'anno di riferimento. La terza rata, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento. Gli enti non commerciali possono compensare i versamenti con i crediti nei confronti del Comune risultanti dalle dichiarazioni presentate successivamente al 01/01/2014.
5. Per i beni immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale, di cui all'articolo 69, comma 1, lettera a, del Decreto Legislativo 6/09/2005, n. 206, il versamento dell'imposta è effettuato da chi amministra il bene.
6. Ai sensi dell'art. 37, comma 55, del D.L. 223/2006, l'IMU può essere liquidata in sede di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e può essere versata con le modalità del Capo III del D.Lgs 241/1997.
1. Ai sensi dell'art. 1, comma 104 della L. 296/2006, nelle dichiarazioni dei redditi, nel quadro relativo ai fabbricati, per ogni immobile deve essere indicato l'importo dell'IMU dovuta per l'anno precedente.

ART.32
IMPORTI MINIMI

1. Non è dovuto il versamento se l'imposta dovuta per l'intero anno è inferiore a € 12,00.

ART.33
MODALITÀ DI VERSAMENTO

1. Il versamento dell'imposta può essere effettuato, nel rispetto delle modalità disposte per ogni singolo mezzo, nelle seguenti modalità:
 - tramite bollettino di conto corrente postale appositamente dedicato;
 - tramite modello F24.
2. Il pagamento del tributo deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo (l. 296/2006). L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.
3. I cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, possono effettuare il versamento dell'imposta dovuta avvalendosi, oltre delle anzidette modalità, anche a mezzo vaglia postale internazionale ordinario o di versamento in conto corrente e bonifico bancario.

ART.34
SOGGETTI OBBLIGATI AD EFFETTUARE IL VERSAMENTO: IMMOBILI COMPRESI IN UN FALLIMENTO O NELLA LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA (L. 296/2006)

1. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, il curatore o il commissario liquidatore, entro novanta giorni dalla data della loro nomina, deve presentare al comune di ubicazione degli immobili una dichiarazione attestante l'avvio della procedura.
2. Gli stessi soggetti di cui al comma 1 sono tenuti al versamento dell'imposta dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.

ART.35
SOGGETTI OBBLIGATI AD EFFETTUARE IL VERSAMENTO: TITOLARI DI UN CONTRATTO DI LOCAZIONE FINANZIARIA- LEASING

1. Obbligato ad effettuare il versamento è il titolare di un contratto di locazione finanziaria. Il passaggio della soggettività passiva dal locatore al locatario, anche per gli immobili da costruire o in corso di costruzione, avviene dal momento della stipula e per tutta la durata del contratto. Nel periodo antecedente a tale sottoscrizione, obbligato al versamento è il locatore.

ART.36
SOGGETTI OBBLIGATI AD EFFETTUARE IL VERSAMENTO: COOPERATIVE EDILIZIE

1. Soggetto obbligato ad effettuare il versamento dell'imposta per le cooperative edilizie a "proprietà divisa" è il socio assegnatario dell'alloggio. Nel periodo antecedente all'assegnazione obbligato al versamento è la cooperativa.
2. Soggetto obbligato al versamento dell'imposta per le cooperative edilizie a "proprietà indivisa" è la cooperativa.

ART.37
ERRONEI VERSAMENTI E CONSEGUENTI REGOLAZIONI CONTABILI

1. A decorrere dall'anno di imposta 2012, nel caso in cui il contribuente abbia effettuato un versamento relativo all'imposta municipale propria a un comune diverso da quello destinatario dell'imposta, il

comune che viene a conoscenza dell'errato versamento, anche a seguito di comunicazione del contribuente, deve attivare le procedure più idonee per il riversamento al comune competente delle somme indebitamente percepite. Nella comunicazione il contribuente indica gli estremi del versamento, l'importo versato, i dati catastali dell'immobile a cui si riferisce il versamento, il comune destinatario delle somme e quello che ha ricevuto erroneamente il versamento.

2. Per le somme concernenti gli anni di imposta 2013 e seguenti, gli enti locali interessati comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dell'interno gli esiti della procedura del riversamento di cui al comma 1, al fine delle successive regolazioni contabili.
3. A decorrere dall'anno di imposta 2012, nel caso in cui il contribuente abbia effettuato un versamento relativo all'imposta municipale propria di importo superiore a quello dovuto, l'istanza di rimborso va presentata al comune che, all'esito dell'istruttoria, provvede alla restituzione per la quota di propria spettanza, segnalando al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dell'interno l'importo totale, la quota rimborsata o da rimborsare a proprio carico nonché l'eventuale quota a carico dell'erario che effettua il rimborso ai sensi dell'articolo 68 delle istruzioni sul servizio di tesoreria dello Stato di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 29 maggio 2007, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.163 del 16 luglio 2007. Ai fini della regolazione dei rapporti finanziari Stato-comune, si applica la procedura di cui al comma 4.
4. A decorrere dall'anno di imposta 2012, nel caso in cui sia stata versata allo Stato, a titolo di imposta municipale propria, una somma spettante al comune, questi, anche su comunicazione del contribuente, dà notizia dell'esito dell'istruttoria al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dell'interno il quale effettua le conseguenti regolazioni a valere sullo stanziamento di apposito capitolo anche di nuova istituzione del proprio stato di previsione.
5. A decorrere dall'anno di imposta 2012, nel caso in cui il contribuente abbia versato allo Stato una somma, a titolo di imposta municipale propria, di spettanza del comune, e abbia anche regolarizzato la sua posizione nei confronti dello stesso comune con successivo versamento, ai fini del rimborso della maggiore imposta pagata si applica quanto previsto dal comma 3.
6. A decorrere dall'anno di imposta 2012, nel caso in cui sia stata versata al comune, a titolo di imposta municipale propria, una somma spettante allo Stato, il contribuente presenta al comune stesso una comunicazione nell'ipotesi in cui non vi siano somme da restituire. L'ente locale impositore, all'esito dell'istruttoria, determina l'ammontare del tributo spettante allo Stato e ne dispone il riversamento all'erario.
7. Non sono applicati sanzioni e interessi nel caso di insufficiente versamento della seconda rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, dovuta per l'anno 2013, qualora la differenza sia versata entro il termine di versamento della prima rata, relativa alla medesima imposta, dovuta per l'anno 2014.

ART.38 **DICHIARAZIONE**

1. I soggetti passivi devono presentare al Comune la dichiarazione di cui all'art. 13, comma 12 ter, del D.L. 201/2011, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello appositamente predisposto con decreto del Ministero dell'economie e delle finanze.
2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegue un diverso ammontare dell'imposta dovuta.
3. Restano valide le dichiarazioni presentate ai fini ICI in quanto compatibili.
4. Il contribuente ha facoltà di presentare la dichiarazione IMU in via telematica.
5. Gli enti non commerciali presentano la dichiarazione esclusivamente in via telematica, secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

ART.39
IPOTESI CHE GIUSTIFICANO LA DICHIARAZIONE

1. La dichiarazione deve essere presentata in tutte le ipotesi dettagliate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze che attengono, in generale, quando gli immobili godono di una riduzione e/o esenzione dell'imposta o quando il Comune non è in possesso delle informazioni necessarie a verificare il corretto adempimento del pagamento dell'IMU.

a. Nel **primo caso**, le fattispecie più comuni sono le seguenti:

- fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati;
- fabbricati di interesse storico o artistico;
- immobili per i quali il Comune ha deliberato la riduzione dell'aliquota;
- fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (i c.d. *beni merce*);
- le unità immobiliari concessi in comodato o in locazione a canone concordato;
- terreni agricoli, nonché quelli coltivati, posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli (IAP) iscritti alla previdenza agricola;

b. Nel **secondo caso**, le fattispecie più comuni che comportano l'obbligo della Dichiarazione IMU sono le seguenti:

- immobile oggetto di locazione finanziaria;
- immobile oggetto di atto di concessione amministrativa su aree demaniali;
- atto costitutivo, modificativo o traslativo del diritto ha avuto oggetto un'area fabbricabile;
- terreno agricolo divenuto area fabbricabile;
- area divenuta fabbricabile a seguito di demolizione di fabbricato preesistente;
- immobile assegnato a socio di cooperativa edilizia a proprietà divisa, in via provvisoria;
- immobile assegnato a socio di cooperativa edilizia a proprietà indivisa oppure variazione della destinazione ad abitazione principale dell'alloggio;
- immobile concesso in locazione dagli IACP e da enti di edilizia residenziale pubblica aventi le medesime finalità degli IACP;
- immobili esenti, ai sensi della lettera *c*) e della lettera *i*), art. 7 del d.lgs. 504/1992;
- fabbricati esenti, ai sensi della lettera *g*), comma 1, art. 7 del d.lgs. 504/1992 (cioè quelli dichiarati inagibili o inabitabili e recuperati al fine di essere destinati ad attività assistenziali di cui alla l. 104/1992);
- immobile che ha perso o acquistato durante l'anno di riferimento il diritto all'esenzione IMU;
- fabbricato classificabile nel gruppo catastale D, non iscritto a catasto, ovvero iscritto ma senza attribuzione di rendita, interamente posseduto da imprese e distintamente contabilizzato;
- è intervenuta, relativamente all'immobile, una riunione di usufrutto, non dichiarata in catasto;
- è intervenuta, relativamente all'immobile, una estinzione del diritto di abitazione, uso, enfiteusi o diritto di superficie;
- le parti comuni dell'edificio (art. 1117 c.c.) sono accatastate in via autonoma, come bene censibile;
- immobile oggetto di diritto di godimento a tempo parziale (multiproprietà);
- immobile posseduto, a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento, da persone giuridiche interessate da fusione, incorporazione o scissione;
- acquisto o cessazione di un diritto reale sull'immobile per effetto di legge.

ART.40
POTENZIAMENTO DEGLI UFFICI

1. Una percentuale dei proventi derivanti dall'attività di accertamento dell'evasione dell'Imposta comunale sugli immobili (ICI), ai sensi dell'art.3 comma 57 della L. 23 dicembre 1996, n.662 e dell'art.59, comma p) del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.446, può essere destinata alla costituzione di

un fondo comune da utilizzare per il potenziamento dell'Ufficio Tributi e l'attribuzione di incentivi al personale dello stesso.

- 2.** Le quote di costituzione e di attribuzione di tale fondo sono determinate con atto di Giunta Comunale in relazione ai programmi e agli obiettivi di recupero della base imponibile stabiliti dall'Amministrazione.

TITOLO 3 – DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

CAPO IX - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 41

GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
3. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
4. **Sono rifiuti urbani** ai sensi dell'articolo 184, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
 - a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
 - b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente comma, assimilati dal Comune ai rifiuti urbani;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
 - f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e) del presente comma.
5. **Sono rifiuti speciali** ai sensi dell'articolo 184, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
 - a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 c.c.;
 - b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;
 - c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
 - d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
 - e) i rifiuti da attività commerciali;
 - f) i rifiuti da attività di servizio;
 - g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
 - h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie.
6. **Sono rifiuti pericolosi** quelli che recano le caratteristiche di cui allegato I della parte quarta del predetto decreto legislativo.
7. Lo smaltimento dei rifiuti pericolosi e dei rifiuti speciali non assimilati agli urbani, così come definiti ed individuati, è sottratto alla privativa comunale; è pertanto obbligo del produttore smaltirli in proprio; come tali sono esenti dal pagamento del tributo. I produttori di tali rifiuti per fruire dell'esclusione prevista dal comma precedente devono:
 - fornire prova al Comune dello smaltimento in proprio degli stessi esibendo il contratto con la ditta di smaltimento, nonché l'inerente documentazione contabile relative all'anno di riferimento;
 - indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione

dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER; a tal proposito sono altresì esclusi dal pagamento del tributo i magazzini e depositi di stoccaggio di rifiuti speciali funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio delle attività produttive di detti rifiuti. Anche in tal caso è onere del contribuente indicare nelle dichiarazioni, originarie e/o di variazione, tali aree o magazzini, pena l'assoggettamento delle stesse al pagamento della TARI; a corredo della istanza ovvero della dichiarazione originaria e/o di variazione devono essere allegati tutti i documenti utili all'individuazione delle dette superfici (planimetrie, concessioni edilizie ecc.).

8. E' vietato miscelare i rifiuti pericolosi con quelli non pericolosi, e i rifiuti pericolosi tra loro.

ART.42

RIFIUTI ASSIMILATI AGLI URBANI

1. Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell'applicazione del tributo e della gestione del servizio, le sostanze non pericolose elencate **nell'allegato "A"** provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi e ad attività sanitarie, prodotte in misura inferiore alle 10 tonnellate annue.
2. Sono comunque assimilati agli urbani i rifiuti che superano il limite quantitativo di cui al comma precedente, purché il Comune, anche tramite il Gestore del servizio, ed effettuate le opportune verifiche, specifichi le misure organizzative atte a gestire tali rifiuti.
3. Il contribuente che intende usufruire della esenzione derivante dalla produzione di rifiuti assimilati in misura superiore alla quantità innanzi descritta deve darne comunicazione al Comune nelle forme di denuncia, originaria o di variazione, di cui ai relativi articoli e dimostrare di avvalersi di una ditta specializzata nella raccolta e nello smaltimento di tale tipologia di rifiuto. Il Comune entro 60 giorni dal ricevimento della denuncia comunica al contribuente l'eventuale possibilità di gestione in regime di privativa pubblica anche di rifiuti assimilati agli urbani in misura superiore al limite suddetto. In questo caso il contribuente non deve stipulare contratti per la raccolta e lo smaltimento di tali rifiuti con ditte terze, e deve adempiere al pagamento della tassa nei confronti dell'ente impositore.
4. Alle stesse disposizioni, in tema di obbligo di denuncia, di cui al comma precedente, soggiace anche il produttore di rifiuti assimilati agli urbani, che intende avvalersi della riduzione del 20% della quota variabile, per la parte degli stessi destinati al riciclo (comma 649, art. 1, L. di Stabilità 2014), da effettuarsi autonomamente ovvero tramite aziende specializzate. Per riciclaggio, ai sensi dell'art. 183 del DLGS 152/2006, si intende: qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento. Di tale avvio al riciclo il produttore deve darne adeguata prova, che forma oggetto di valutazione da parte dell'ufficio comunale preposto, legittimato anche richiedere al richiedente ulteriori elementi utili alla valutazione del presupposto della riduzione.

ART.43

RIFIUTI SANITARI NON PERICOLOSI

1. Sono assimilati agli urbani i rifiuti non pericolosi provenienti dall'esercizio di attività sanitarie, quali:
 - Rifiuti derivanti dalla preparazione di pasti provenienti dalla cucina e dall'attività di ristorazione;
 - Residui di pasti provenienti dai reparti di degenza, esclusi quelli dei reparti dedicati a patologie infettive;
 - Vetro;

- Carta;
- Cartone;
- Plastica;
- Metalli;
- Imballaggi primari e secondari;
- Materiali ingombranti da conferire in raccolta differenziata e gestiti dal Comune;
- Tutti i rifiuti gestiti in autonomia dal Comune;
- Lenzuola monouso;
- Spazzatura in senso generico;
- Indumenti monouso;
- Rifiuti provenienti da attività di giardinaggio;
- Assorbenti igienici anche non puliti non provenienti da reparti di degenza per la cura di patologie infettive;
- Gessi ortopedici e bende non provenienti da reparti di degenza per la cura di patologie infettive;
- Contenitori e sacche delle urine;
- I rifiuti elencati, in quanto assimilati agli urbani sono sottoposti a tassazione.

ART.44 **RIFIUTI CIMITERIALI**

1. Sono considerati urbani i rifiuti provenienti da attività cimiteriali, come:
 - Materiali lapidei;
 - Materiali inerti (pietrisco, sabbia, ghiaia);
 - Terre di scavo, smurature e similari;
 - Oggetti metallici contenuti nelle casse utilizzate per inumazione o tumulazione, o asportate prima di tali processi;
 - Ogni altro rifiuto proveniente da tale attività.
2. La gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti cimiteriali avviene nel rispetto delle modalità disciplinate dall'art. 7, del D.Lgs 22/97, e dal D.M. Nr. 219/2000.

ART.45 **IMBALLAGGI**

1. L'imballaggio è il prodotto composto da materiali di diversa natura adibito al contenimento, alla protezione, alla manipolazione, alla presentazione e alla consegna di determinate merci che vanno dalle materie prime al prodotto finito; Sono imballaggi anche gli articoli a perdere che sono utilizzati per le medesime finalità.
2. L'imballaggio si distingue in:
 - a) *Imballaggio per la vendita o imballaggio primario*: concepito come unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore; Tale tipo di imballaggio è il rifiuto che maggiormente proviene dagli insediamenti abitativi;
 - b) *Imballaggio multiplo o secondario*: concepito per raggruppare nel punto vendita un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che lo stesso sia venduto all'utente o al consumatore finale, o che venga utilizzato solo per meglio disporre le unità di vendita. Questa tipologia di imballaggio se rimosso dal prodotto non ne altera le caratteristiche; è un rifiuto che proviene dagli insediamenti abitativi e da superfici di attività economiche (per esempio i cartoni contenenti diverse bottiglie di latte o acqua);
 - c) *Imballaggio per il trasporto o imballaggio terziario*: concepito in modo da evitare o agevolare la manipolazione e il trasporto di un certo numero di unità di vendita o di imballaggi secondari, nonché di evitare danni connessi al trasporto; sono esclusi da questa categoria i container per trasporti stradali, ferroviari, marittimi e aerei. Tale tipo di

- imballaggio è un rifiuto che proviene maggiormente dalla superfici di attività economiche (per esempio scatolone che contiene più cartoni che raggruppano bottiglie di latte).
3. Il costo per lo smaltimento degli imballaggi è ripartito tra i produttori (fornitori, fabbricanti, trasformatori e importatori di imballaggi vuoti) e gli utilizzatori (commercianti, distributori, addetti al riempimento, utenti e importatori di imballaggi pieni).
 4. **E' vietato:**
 - a) Lo smaltimento in discarica degli imballaggi e dei contenitori recuperati, ad eccezione degli scarti derivanti dalle operazioni di selezione, riciclo e recupero dei rifiuti di imballaggio;
 - b) Il conferimento, nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani, degli imballaggi terziari di qualunque natura. Gli imballaggi secondari che non vengono restituiti agli utilizzatori – come definiti al comma precedente – dal commerciante al dettaglio, possono essere conferiti al servizio di smaltimento urbano in regime di raccolta differenziata.
 5. La gestione del servizio di smaltimento degli imballaggi avviene nel rispetto delle modalità dettagliatamente disciplinate dal “regolamento comunale sulla gestione dei rifiuti”.
 6. Non sono gestiti in regime di privativa gli imballaggi speciali pericolosi classificati secondo il codice CER.

ART.46 **RIFIUTI ASSIMILATI AVVIATI AL RECUPERO**

1. L'art. 183 del Testo Unico Ambiente definisce “recupero”: le operazioni che utilizzano rifiuti per generare materie prime secondarie, combustibili o prodotti, attraverso trattamenti meccanici, termici, chimici o biologici, incluse la cernita o la selezione, e, in particolare, le operazioni previste nell'Allegato C alla parte quarta del predetto decreto.
2. Ai sensi del comma 6 dell'art. 183 del Testo Unico Ambiente, i metodi di recupero dei rifiuti utilizzati per ottenere materia prima secondaria, combustibili o prodotti devono garantire l'ottenimento di materiali con caratteristiche fissate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attività produttive, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Sino all'emanazione del predetto decreto continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto ministeriale 5 febbraio 1998 ed al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 12 giugno 2002, n. 161. Le predette caratteristiche possono essere altresì conformi alle autorizzazioni rilasciate ai sensi degli articoli 208, 209 e 210 dello stesso Testo Unico.
3. I soggetti economici interessati o le associazioni di categoria rappresentative dei settori interessati, anche con riferimento ad interi settori economici e produttivi, possono stipulare con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attività produttive e sentito il parere del Consiglio economico e sociale per le politiche ambientali (CESPA), appositi accordi di programma ai sensi del comma 4 dell'articolo 206, del detto Testo Unico, per definire i metodi di recupero dei rifiuti destinati all'ottenimento di materie prime secondarie, di combustibili o di prodotti. Gli accordi fissano le modalità e gli adempimenti amministrativi per la raccolta, per la messa in riserva, per il trasporto dei rifiuti, per la loro commercializzazione, anche tramite il mercato telematico e per i controlli delle caratteristiche e i relativi metodi di prova; i medesimi accordi fissano altresì le caratteristiche delle materie prime secondarie, dei combustibili o dei prodotti ottenuti, nonché le modalità per assicurare in ogni caso la loro tracciabilità fino all'ingresso nell'impianto di effettivo impiego.
4. La disciplina in materia di gestione dei rifiuti si applica fino al completamento delle operazioni di recupero, che si realizza quando non sono necessari ulteriori trattamenti perché le sostanze, i materiali e gli oggetti ottenuti possono essere usati in un processo industriale o commercializzati come materia prima secondaria, combustibile o come prodotto da collocare, a condizione che il detentore non se ne disfi o non abbia deciso, o non abbia l'obbligo, di disfarsene.
5. Qualora i produttori non avviano un processo di recupero dei rifiuti assimilati agli urbani, gli stessi devono essere conferiti al servizio pubblico per lo smaltimento ovvero per la raccolta differenziata; in tal caso le superfici di produzione sono considerate oggetto di tassazione.

6. Per quanto non disposto, trovano applicazione le norme che disciplinano tale tipologia di gestione del rifiuto nell'ambito del Testo Unico Ambiente.
7. Tale esenzione opera a seguito della presentazione della dichiarazione e della contestuale istanza entro il 28 febbraio dell'anno successivo.

ART.47

SOTTOPRODOTTI E I RESIDUI NON RIFIUTO

8. Il Testo Unico Ambiente esclude dalla categoria di rifiuto i sottoprodotti, e pertanto la disciplina impositiva TARI non trova applicazione per le superfici ove tali sostanze sono prodotte.
9. Sono considerati *sottoprodotti* le sostanze ed i materiali dei quali il produttore non intende disfarsi, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera a) del Testo Unico innanzi richiamato, che soddisfino tutti i seguenti criteri, requisiti e condizioni:
 - a) siano originati da un processo non direttamente destinato alla loro produzione;
 - b) il loro impiego sia certo, sin dalla fase della produzione, integrale e avvenga direttamente nel corso del processo di produzione o di utilizzazione preventivamente individuato e definito;
 - c) soddisfino requisiti merceologici e di qualità ambientale idonei a garantire che il loro impiego non dia luogo ad emissioni e ad impatti ambientali qualitativamente e quantitativamente diversi da quelli autorizzati per l'impianto dove sono destinati ad essere utilizzati;
 - d) non debbano essere sottoposti a trattamenti preventivi o a trasformazioni preliminari per soddisfare i requisiti merceologici e di qualità ambientale di cui al punto c), ma posseggano tali requisiti sin dalla fase della produzione;
 - e) abbiano un valore economico di mercato.
10. A tal proposito il ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può stabilire dei criteri qualitativi e quantitativi da cui dipende tale qualifica di sottoprodotto, ai quali il produttore dovrà uniformarsi.
11. I soggetti che affermano di produrre tale tipologia di materiale e di gestirlo come sopra specificato, dovranno fornirne prova con adeguata documentazione attestante la natura merceologica del prodotto e le modalità di utilizzo, nonché ogni altra documentazione specifica che l'amministrazione si riserva di richiedere.
12. Qualora i produttori non avviano un processo di recupero dei sottoprodotti, gli stessi sono considerati rifiuti e pertanto devono essere conferiti al servizio pubblico per lo smaltimento ovvero per la raccolta differenziata; in tal caso le superfici di produzione sono considerate oggetto di tassazione.
13. Sono considerati residui non rifiuto gli elementi indicati dall'art. 185 del Testo Unico Ambiente come meglio descritti nell'articolo seguente.
14. Le superfici che producono *sostanze non rifiuto* non sono oggetto di tassazione, fermo restando l'onere a carico del contribuente di provare con ogni mezzo le caratteristiche del materiale prodotto, avvalendosi altresì di autocertificazioni, nonché di ogni altra documentazione che il Comune si riserva di richiedere e di verificare.

ART.48

SOSTANZE ESCLUSE DALLA NORMATIVA SUI RIFIUTI

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate dall'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
 - a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;
 - b) il terreno, inclusi il suolo contaminato non scavato;

- c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;
 - d) i rifiuti radioattivi;
 - e) i materiali esplosivi in disuso;
 - f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.
 - g) i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.
2. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:
- a) le acque di scarico;
 - b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
 - c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizoozie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;
 - d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117.

CAPO X - PRESUPPOSTI

ART.49

PRESUPPOSTO OGGETTIVO

1. Il presupposto oggettivo dell'applicazione del tributo, conformemente a quanto previsto dall'art.1, comma 641 della Legge n.147/2013, è rappresentato dal possesso o dalla detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, posti nel territorio del Comune di SANTERAMO IN COLLE, in cui si svolge il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati.
2. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
3. Ai fini dell'esistenza del presupposto oggettivo non è rilevante l'effettivo utilizzo del servizio, bensì l'idoneità dell'immobile alla produzione del rifiuto, sia esso domestico o speciale assimilato all'urbano, conferibile in quanto tale al servizio pubblico di raccolta; la fruibilità del servizio comunale, intesa come attuazione del servizio. E' pertanto irrilevante, al fine dell'imposizione, l'effettiva produzione di rifiuti e l'effettivo conferimento al servizio di raccolta. Allo stesso modo non comporta esonero dal pagamento del tributo o riduzione dello stesso, la temporanea interruzione del servizio di smaltimento.
4. La tassa trova applicazione anche per i locali e le aree di natura demaniale.
5. L'onere della prova sulla esistenza e delimitazione delle superfici per le quali il tributo non e' dovuto grava sul soggetto interessato all'esenzione¹⁰, come meglio dettagliato negli articoli che seguono.

¹⁰

[Cass. 27 settembre 2007 nr 20359](#)

ART.50
SOGGETTO ATTIVO

1. Soggetto attivo TARI è il Comune, che organizza e gestisce il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni.
2. Per gli immobili siti a cavallo tra due comuni il tributo spetta al Comune sul quale l'immobile insiste prevalentemente. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.
3. In caso di variazione delle circoscrizioni territoriali dei comuni, anche se dipendente dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili, al primo gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diverse intese tra gli enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

ART.51
SOGGETTO PASSIVO

1. Soggetto passivo TARI è colui che possiede (esercita sul bene poteri connessi al suo godimento) o detiene (potere di fatto sulla cosa che può essere o meno accompagnato dalla volontà di esercitare o meno un diritto di proprietà o altro diritto reale sul bene stesso) locali o aree scoperte nel territorio del Comune.
2. Ai fini della soggettività passiva non rileva, dunque, il titolo giuridico in base al quale si dispone del bene ma la sua effettiva utilizzazione e/o detenzione sulla base quindi di un diritto reale (ad esempio proprietà), di un diritto personale (ad esempio locazione, comodato), di una concessione amministrativa, ma anche un utilizzo o detenzione o possesso abusivo.
3. Sussiste un vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali e le aree stesse, fatta eccezione per la superficie utilizzata per l'esercizio di un'attività economica per la quale il soggetto passivo è il titolare dell'attività stessa, e non ad esempio il dipendente o l'ospite di un albergo.
4. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.

ART.52
LOCALI TASSABILI

1. Sono oggetto di imposizione tutti i locali, indipendentemente dalla denominazione che viene data loro, esistenti in qualsiasi costruzione sia essa infissa o solo posata sul suolo, chiuse o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, qualunque ne sia la destinazione o l'uso. Tuttavia, per "locali" si intendono le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse su tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie.
2. Sono pertanto tassabili:
 - I vani principali delle abitazioni quali: camera, sala, cucina, taverna ecc.;
 - I vani accessori delle abitazioni, quali: ingresso, corridoio, bagno principale e di servizio, ripostiglio, wc, veranda¹¹, anticamera ecc.;
 - I vani delle pertinenze delle abitazioni, anche se interrati o separati rispetto al corpo principale del fabbricato, quali: rimessa, autorimessa, cantina, garage, box, serra, solaio eccetera;
 - I vani principali, accessori dei fabbricati rurali ed agriturismo;
 - I vani principali, accessori adibiti a studi professionali e all'esercizio di arti e professioni e relative pertinenze;
 - I vani principali, accessori e pertinenze, adibiti ad esercizi di alberghi (compresi quelli diurni ed i bagni), B&B, locande, ristoranti, trattorie, sala ricevimenti, collegi, pensioni con solo vitto o alloggio

¹¹ Per veranda si intende il balconato chiuso con vetrata.

- o entrambi, caserme, carceri, osterie, bar, caffè, pasticcerie, comprese edicole, chioschi stabili o ambulanti ai mercati, nonché negozi e locali comunque a disposizione di aziende commerciali;
- Tutti i vani principali, accessori, adibiti a circoli da ballo, da intrattenimento, a sale da gioco o da ballo o ad altri esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza e relative pertinenze;
 - Tutti i vani dei collegi, degli istituti di educazione privati e delle scuole pubbliche, delle associazioni tecnico – economiche, quali: uffici, sale d’aspetto, parlatori, dormitori, bagni ecc. e relative pertinenze;
 - Tutti i vani principali, accessori degli enti pubblici, dei musei, degli archivi, delle biblioteche, delle palestre, delle organizzazioni sindacali, degli enti e delle associazioni di patronato, delle Aziende Sanitarie Locali nonché gli studi medici, odontoiatrici, veterinari - escluse tutte quelle superfici che per loro natura producono rifiuti speciali - e relative pertinenze, come i locali destinati alle medicazioni, le sale operatorie e mortuarie, i laboratori di analisi;
 - Tutti i vani principali, accessori e pertinenze, destinati ad attività produttive industriali, artigianali, commerciali e di servizi che producono rifiuti urbani, quali: produzione/trasformazione/lavorazione di metalli e non metalli in genere e di energia, di gomme e materie plastiche in genere, di legname, sugheri, paglie in genere, parrucchieri, barbieri, estetisti e simili, tinteggiatori, stuccatori e simili, parquettisti e posatori di moquettes, apicoltori, viticoltori, gestori di discariche, autofficine, carrozzerie e simili, negozi di generi alimentari, supermercati, macellerie, negozi di abbigliamento, casalinghi, oreficerie, mostre, gallerie d’arte ecc.;
 - Tutti i vani principali, accessori e pertinenze utilizzati da enti religiosi che non siano direttamente destinati alla celebrazione del culto, ammesso dallo Stato;
 - Cabine telefoniche aperte al pubblico (la cui superficie di tassazione si individua con il perimetro esterno della cabina che poggia sul suolo); celle frigorifere degli stand espositivi di attività di commercio all’ingrosso di frutta e verdura site anche nei mercati comunali¹²;
 - Tutti i vani principali, accessori e pertinenze dell’abitazione colonica.
3. Sono pertanto tassabili tutti gli immobili (sia ad uso abitativo che non) dotati di mobilio e/o di allacci alle utenze (come energia elettrica, acqua, gas), anche se inagibili o inabitabili.
 4. Resta a carico del contribuente l’onere di provare la concreta inutilizzabilità e/o il non uso degli stessi. Ne deriva che la denuncia di cessazione presentata ad esempio da un locatario fa venir meno l’obbligo di pagamento a suo carico, ma non a carico del proprietario dell’immobile, fatta eccezione per il caso in cui a seguito della cessazione l’immobile non sia rimasto privo di utenze e/o di arredi.
 5. Non sono oggetto di imposizione i locali o quella parte di essa ove si producono continuamente e prevalentemente rifiuti speciali non assimilati, tossici o nocivi, definiti tali da apposito codice CER¹³. La tassa è determinata sulla parte della superficie ove vi è la produzione di rifiuti solidi urbani ed assimilati agli urbani.
 6. Le esenzioni previste per i locali tassabili sono disciplinate negli articoli che seguono.

ART.53 **AREE SCOPERTE TASSABILI**

1. Sono considerate aree scoperte tassabili le seguenti superfici operative, considerate tali le aree sulle quali si svolge un’attività propria, indipendentemente dalla circostanza che sia simile o differente rispetto a quella svolta nel locale tassabile; pertanto possiedono una autonoma potenzialità alla produzione di rifiuti.
2. Sono imponibili:
 - Le superfici scoperte o parzialmente coperte destinate a campeggi, sale da ballo all’aperto, banchi di vendita, parcheggi e simili;

¹² Cass. 23 novembre 2004 nr 22094

¹³ Tali rifiuti sono sottratti allo smaltimento in regime di privativa; sarà il produttore a provvedere a proprie spese allo smaltimento degli stessi.

- Le superfici adibite a sedi di distributori di carburante, compresi quelli relativi a servizi complementari quali servizi igienici, di vendita, nonché, l'area scoperta destinata a servizio degli impianti, fatta eccezione per le aree dove si producono rifiuti speciali non assimilati, ad esempio l'area per il cambio di olio;
- Le aree scoperte o parzialmente coperte degli impianti sportivi che sono adibite all'accoglienza degli spettatori o per il personale di accompagnamento, escluse le aree sulle quali si esercita effettivamente l'attività sportiva;
- Tutte le aree scoperte o parzialmente coperte, che pur di appartenenza del demanio pubblico, siano idonee alla produzione di rifiuti solidi urbani e/o speciali assimilati;
- Le superfici antistanti gli stand espositivi nei mercati in corrispondenza della relativa copertura con tettoie o simili;
- I parcheggi scoperti utilizzati come aree operative, ovvero gestiti come tali. Sono da considerarsi tali ad esempio i parcheggi gestiti da imprese di trasporto; i parcheggi realizzati su aree pubbliche e date in concessione a privati. Non sono da considerarsi tali i parcheggi di abitazioni private che sono invece esenti dal pagamento della tassa;
- Le aree utilizzate quale luogo di diretto svolgimento dell'attività svolta nell'adiacente locale.

ART.54

ESCLUSIONE DALL'OBBLIGO DI CONFERIMENTO

1. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree operative per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.
2. Si applicano le disposizioni meglio indicate nell'articolo di riferimento.

ART.55

UNITÀ IMMOBILIARI ADIBITE A CIVILE ABITAZIONE IN CUI SIA SVOLTA ATTIVITÀ ECONOMICA E PROFESSIONALE

1. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui è svolta un'attività economica e professionale, il tributo è commisurata con applicazione della tariffa prevista per ogni singola fattispecie sulla superficie a tal fine utilizzata.

ART.56

CLASSIFICAZIONE DELLE CATEGORIE DI LOCALI E AREE CON OMOGENEA POTENZIALITÀ DI RIFIUTI

1. Il Comune con apposita delibera provvede alla classificazione delle categorie e/o sottocategorie dei locali e delle aree con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, agli effetti dell'applicazione della tassa, secondo la tariffa appositamente prevista.

CAPO XI - DETERMINAZIONE DELLA TASSA

ART.57

UTENZE

1. Ai fini della determinazione e dell'applicazione del tributo sono considerate:
 - **utenze domestiche:** le superfici adibite a civile abitazione e relative pertinenze;
 - **utenze non domestiche:** le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività agricole e connesse, commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

ART.58
SUPERFICI

1. Per la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. A decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate che attesta l'avvenuta completa attuazione delle disposizioni volte a realizzare l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, di cui all'art. 1, comma 647, della Legge 27/12/2013, n. 147, la superficie tassabile sarà determinata, a regime, dall'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23/03/1998, n.138. All'atto dell'entrata in vigore del predetto criterio, il Comune provvederà a comunicare ai contribuenti interessati la nuova superficie imponibile, nel rispetto dell'art. 6 della L. 212/2000, con le modalità di comunicazione che riterrà più idonee.
3. La superficie calpestabile dei locali è determinata considerando la superficie dell'unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri, dei muri perimetrali, nonché degli impianti e delle attrezzature stabilmente infissi al suolo. Nella determinazione della predetta superficie non si tiene conto dei locali con altezza inferiore a 1,50 mt, delle rientranze o sporgenze realizzate per motivi estetici, salvo che non siano fruibili, dei locali tecnici quali cabine elettriche, vani ascensori, locali contatori ecc. Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale, ovvero da misurazione diretta.
4. Per le aree scoperte, la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.
5. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della TARES, di cui all'art. 14 del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201 (convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214), o della TARSU, di cui al Capo 3° del Decreto Legislativo 15/11/1993, n. 507.
6. Per le altre unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile, misurata al filo interno dei muri, con esclusione di quella parte con altezza minima di m. 1,50.
7. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50 in caso contrario al metro quadro inferiore.
8. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area di rifornimento, individuata dalla proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfetaria pari a 20 mq. per colonnina di erogazione.
9. Ai fini dell'attività di accertamento della TARI, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo l'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. 138/1998, in base al disposto dell'art. 1, comma 646, della L. 147/2013.

CAPO XII - TARIFFE

ART.59
COSTO DI GESTIONE

1. Il tributo comunale sui rifiuti è istituito per assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, ricomprendo anche i costi di cui all'art.15 del decreto legislativo 13 giugno 2003, n.36 (costi dello smaltimento dei rifiuti in discariche), ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del piano finanziario degli interventi e della relazione illustrativa redatti dal settore comunale preposto, prima del termine per l'approvazione del bilancio di previsione, e approvati, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività, della qualità del servizio fornito.
Il piano finanziario comprende:
 - a. il programma degli investimenti necessari;
 - b. il piano finanziario degli investimenti;
 - c. la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;
 - d. le risorse finanziarie necessarie.
3. Al piano finanziario deve essere allegata una relazione nella quale sono indicati:
 - a. il modello gestionale ed organizzativo;
 - b. i livelli di qualità del servizio;
 - c. la ricognizione degli impianti esistenti;
 - d. l'indicazione degli scostamenti che si sono eventualmente verificati rispetto all'anno precedente e le relative motivazioni;
 - e. ulteriori eventuali altri elementi richiesti dall'autorità competente all'approvazione.
3. Tutti gli uffici comunali interessati sono tenuti a fornire tempestivamente le informazioni necessarie per la predisposizione del piano finanziario e della tariffa del tributo ed in particolare tutti i costi sostenuti dall'Ente che per natura rientrano tra i costi da considerare.

ART.60
DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA

1. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. Il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1.
3. Ai sensi dell'art. 1, comma 652, legge n. 147 del 27/12/2013, il Comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti.
4. La tariffa è determinata sulla base del Piano finanziario con specifica deliberazione del Consiglio comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.
5. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.

ART.61
ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA

1. Le tariffe del tributo, commisurate ad anno solare, sono determinate annualmente dal Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione.

2. Le tariffe sono commisurate in base alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte, tenuto conto dei criteri individuati dal D.P.R. 158/1999.
3. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, quest'ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti. La classificazione delle categorie delle utenze domestiche e non domestiche è riportata nell'Allegato B al presente regolamento.
4. Le tariffe si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (quota fissa), e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione (quota variabile).
5. In virtù delle norme del D.P.R. 158/1999:
 - la determinazione delle tariffe del tributo deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato e deve rispettare l'equivalenza di cui al punto 1 dell'allegato 1 al D.P.R. 158/99;
 - la quota fissa e quella variabile delle tariffe del tributo per le utenze domestiche e per quelle non domestiche vengono determinate in base a quanto stabilito dagli allegati 1 e 2 al DPR 158/1999.
6. In virtù delle norme del D.P.R. 158/1999, il provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo stabilisce altresì:
 - la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, indicando il criterio adottato;
 - i coefficienti *Ka*, *Kb*, *Kc* e *Kd* previsti dall'allegato 1 al D.P.R. 158/99.

ART.62

PERIODO DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente documentata e dichiarata nei termini definiti nel presente regolamento.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa, producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui all'articolo dedicato nel presente regolamento, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno conteggiate a conguaglio; la posizione del contribuente è gestita in tempo reale mediante la rideterminazione del dovuto con la stampa del relativo avviso di pagamento.

ART.63

TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametricate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in applicazione del “sistema presuntivo”.
3. La quota variabile non si applica alle pertinenze dell’utenza domestica, fermo restando l’applicazione della sola quota fissa delle tariffe, calcolato sulla base del coefficiente stabilito dal D.P.R. 27.04.1999, n. 158 per le famiglie con un numero di occupanti pari ad 1.
4. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

ART.64

OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all’Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell’utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell’utenza per almeno sei mesi nell’anno solare, come ad es. le colf o badanti che dimorano presso la famiglia.
2. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all’estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all’anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l’assenza sia adeguatamente documentata.
3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all’estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione, anche di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello indicato dall’utente o, in mancanza, quello di due.
Resta ferma la possibilità per il Comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.
4. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se utilizzate da persona fisica priva nel Comune di unità abitative. In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.
5. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità. Resta fermo il potere del Comune di verificare il numero dei soggetti presenti nell’immobile.
6. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l’alloggio.
7. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla data di generazione degli avvisi di pagamento. Le variazioni intervenute successivamente, o contestualmente, avranno efficacia a partire dalla data di variazione e sono conteggiate a conguaglio.

ART.65

TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

ART.66

CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate **nell'allegato B.**
2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato B è effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relative all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, o a quanto risultante nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo.
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore affinità sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. La tariffa applicabile per ogni attività economica, determinata in base alla classificazione operata secondo i commi precedenti, è diversificata secondo la destinazione d'uso delle rispettive superfici (es. superficie di vendita, esposizione, deposito, ufficio, ecc.).
5. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

ART.67

TRIBUTO GIORNALIERO

1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.
2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola sino al 100%.
3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.
5. Al tributo giornaliero si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, le riduzioni e le agevolazioni disciplinate negli articoli che seguono; non si applicano le riduzioni per le utenze domestiche e per le utenze non stabilmente attive.
6. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale.
7. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate, rilevanti a fini tributari.

ART.68

TRIBUTO PROVINCIALE

1. Ai soggetti passivi del tributo comunale sui rifiuti, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo del tributo comunale.

CAPO XIII - RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI

ART.69 RIDUZIONI

1. Il tributo è dovuto in misura ridotta di 2/3 per una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.
2. Per le utenze domestiche, nel numero dei componenti il nucleo familiare non si considerano i figli frequentanti corsi di studio universitari, o equipollenti, in altro comune d'Italia, nonché i lavoratori in altro comune d'Italia sito ad una distanza minima pari o superiore a 250 km, purché in entrambi i casi abbiano sottoscritto un contratto di locazione per almeno 11 mesi nell'anno solare. Al fine dell'esclusione dal numero dei componenti, è necessario che venga prodotta all'Ufficio Tributi copia del contratto di locazione debitamente registrato presso l'Agenzia delle Entrate, e di certificazione di iscrizione all'Ateneo di appartenenza o di certificazione che attesti l'esistenza del rapporto di lavoro.
3. Riduzione del 50% della TARI per gli esercizi commerciali situati nella zona interessata da eventuali lavori di rigenerazione urbana del Centro Storico.
4. Riduzione del 50% della TARI per gli esercizi commerciali che dismettono in via permanente i VIDEO POKER. A tal fine, è necessario presentare presso l'Ufficio Tributi una dichiarazione di responsabilità sottoscritta dal titolare dell'esercizio o dal suo rappresentante legale, corredata delle attestazioni d'installazione e disinstallazione dei suddetti apparecchi da parte dei concessionari.
5. Riduzione del 50% della TARI per i primi 2 anni d'attività, per i nuovi insediamenti produttivi presso la zona PIP.
6. Riduzione del 50% della TARI per i primi 2 anni d'attività, per i nuovi pubblici esercizi, attività commerciali e botteghe artigianali situati nel Centro Storico e su via Roma.
7. Con apposito Regolamento potranno essere concesse agevolazioni sotto forma di "baratto amministrativo" di cui all'art. 24 L.164/2014.
8. Riduzione del 30% nella parte fissa e nella parte variabile per i locali destinati ad attività d'impresa ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare e tali condizioni risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività.
9. Per le utenze ubicate fuori dalla zona servita, purché di fatto non servite dalla raccolta, il tributo da applicare è ridotto in misura del 70% se la distanza dal più vicino punto di raccolta ubicato nella zona perimetrata o di fatto servita è superiore a 1.000 metri lineari, calcolati su strada carrozzabile e del 60% se tale distanza è compresa fra mt.300 e mt.1.000.
10. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo dovuto dai contribuenti coinvolti è ridotto in misura dell'80%, per il periodo in cui si è protratta l'interruzione del servizio.
11. Le riduzioni di cui al presente articolo si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di competenza, salvo che non sia richiesta contestualmente alla dichiarazione di inizio occupazione/detenzione/possesso.
12. Le agevolazioni di cui ai punti 2, 3, 4, 5, 6 e 7 sono iscritte in bilancio come autorizzazione di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.

13. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

ART. 70

PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI AGLI URBANI- RIDUZIONI SUPERFICIARIE

1. Nella determinazione della superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettabili alla TARI non si tiene conto di quella parte delle stesse dove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati agli urbani, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che gli stessi dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
- L'esenzione di cui al comma precedente viene riconosciuta solo sulle aree operative e sulla parte di area dei magazzini, funzionalmente ed esclusivamente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali non assimilabili, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali non assimilabili, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche.
2. Nel caso in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano i rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, stante la contestuale produzione anche di rifiuti speciali assimilati, l'individuazione delle stesse è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta le seguenti percentuali, distinte per tipologia di attività economiche:

Categoria di attività	% di abbattimento della superficie
Industrie alimentari	30
Industrie tessili e dell'abbigliamento	40
Industria del legno-prodotti in legno	50
Stampa ed editoria	50
Officine meccaniche e gommisti	50
Botteghe artigiane	50
Lavanderia	40

3. Le riduzioni di cui al presente articolo si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di competenza, salvo che non sia richiesta contestualmente alla dichiarazione di inizio occupazione/detenzione/possesso.
4. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

ART.71

ESENZIONI

1. Non sono soggette al tributo le seguenti fattispecie, oltre a quelle già previste negli articoli precedenti:
- I locali che non possono produrre rifiuti o per loro natura (rientrano in tale ambito i locali situati in luoghi impraticabili o interclusi o in stato di abbandono, o ancora non soggetti a manutenzione, ovvero soffitte, ripostigli, lavanderie, legnaie e simili limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a m. 1.50 nel quale non sia possibile la permanenza, o inagibili) o per l'uso cui sono stabilmente destinate (quali locali con sporadica presenza dell'uomo, o da questo non presidiati, ovvero di produzione a ciclo chiuso, nonché depositi di materiali in disuso o di uso straordinario o di

cumuli di materiali alla rinfusa, superfici destinate o attrezzate esclusivamente per attività ginniche che non comportino rifiuti in quantità apprezzabile, centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura, forni di cottura come quei dei panifici/pizzerie, saune limitatamente alla superficie destinata a tale attività, ecc.);

- I locali che si trovano in obiettive condizioni di non utilizzabilità, come ad esempio gli alloggi in stato di degrado, non arredati e privi di suppellettili purché tale condizione perduri da almeno un anno; alloggi con interventi di ristrutturazione che li rendono inagibili e inabitabili limitatamente al periodo di effettiva mancata occupazione dell'immobile, da comprovare con apposita motivazione;
- Le aree scoperte pertinenziali o accessorie di locali tassabili che non siano operative;
- I locali e le aree per le quali l'esclusione sia prevista a norma delle leggi vigenti;
- Immobili per i quali è stato disposto lo sgombero coattivo per inagibilità dalla data dell'evacuazione;
- Superfici destinate al passaggio o alla fermata di mezzi di trasporto gratuita;
- Aree nelle quali si svolge la sola attività sportiva;
- I locali adibiti a sedi, uffici, e servizi comunali o a servizi per i quali il Comune sia tenuto a sostenere le relative spese di funzionamento.

Sono altresì esenti dal pagamento del tributo:

a) i locali utilizzati per l'esercizio del culto, i locali per i quali il Comune è tenuto a sostenere le spese di funzionamento, le Biblioteche pubbliche, le Caserme militari, i Monasteri ed i Conventi, i locali di proprietà di enti pubblici territoriali adibiti a centri sociali;

b) le famiglie titolari di utenze domestiche il cui reddito familiare è composto da lavoro dipendente o da pensione, in possesso eventualmente della sola abitazione di residenza e relative pertinenze e che abbiano un valore ISEE non superiore a €. 7.500,00, con riferimento all'anno precedente l'annualità di imposizione;

c) i locali, diversi dalle abitazioni principali, utilizzati come sede per le Associazioni di Volontariato regolarmente iscritti nell'apposito Albo Regionale.

Salvo quanto di seguito precisato relativamente all'ipotesi di cui al punto b), le esenzioni di cui al presente comma saranno concesse annualmente, previa presentazione della denuncia TARI entro il termine del 28 febbraio dell'anno successivo a quello di competenza, opportunamente documentata, secondo le istruzioni e modalità impartite dall'ufficio competente.

Le esenzioni di cui alla predetta lettera b) verranno riconosciute dall'ufficio competente, il quale con apposito bando approverà lo schema, le modalità e i termini di presentazione della relativa dichiarazione.

Le esenzioni di cui alle lett. b) e c), sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.

2. Le suddette circostanze debbono essere dedotte nella denuncia originaria, se sussistono sin dal momento di avvio dell'utenza, o in quella di variazione, se sono sopravvenute, e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione.
3. L'utente può fornire la prova della sussistenza delle condizioni di inutilizzabilità anche successivamente alla denuncia originaria o di variazione e usufruire del diritto allo sgravio o alla restituzione di quanto versato, comunque non oltre 6 mesi dalla emissione del bollettino di versamento.
4. L'esenzione compete sino al momento in cui sussistono le condizioni che la giustificano. Alla domanda dovrà essere allegata tutta la documentazione utile alla prova della sussistenza delle condizioni che giustificano l'esenzione. Resta ferma la possibilità per l'istante di consegnare un'autocertificazione. Il Comune può effettuare, in qualsiasi momento, ogni operazione volta a verificare la veridicità delle dichiarazioni suddette.
5. Il Contribuente deve denunciare entro il 28 febbraio dell'anno successivo, il venir meno delle condizioni che legittimano il diritto all'esenzione. In difetto di tale denuncia si provvede al recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia delle condizioni che hanno dato luogo all'esenzione. Nel caso di omessa denuncia trova applicazione una sanzione determinata sulla base di quanto disposto nell'apposito capitolo.
6. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno

solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

ART.72
CUMULO DI RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

Non è consentito il cumulo delle agevolazioni tra loro, e tra queste e le riduzioni. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ne sarà applicata solo e soltanto una e sarà quella che risulterà più favorevole al contribuente.

CAPO XIV - VERSAMENTI – SOGGETTO OBBLIGATI

ART.73
AVVISO DI PAGAMENTO – VERSAMENTO

1. Il Comune predispose ed invia, con riferimento alla TARI, con anticipo rispetto alle scadenze, un avviso di pagamento.
2. L'avviso contiene l'indicazione del debito dovuto e del termine di pagamento. Lo stesso è predisposto sulla base delle dichiarazioni presentate dal contribuente, e, per semplificare il rapporto tra il Comune ed i contribuenti, può essere unico per più entrate.
3. L'avviso contiene l'indicazione analitica degli elementi sulla base dei quali è determinato il debito.
4. Il Comune riscuote il tributo comunale suddividendo l'ammontare complessivo in un numero di rate determinato con delibera di consiglio comunale.
In assenza di deliberazione trovano applicazione le scadenze deliberate nell'annualità precedente.
Resta ferma la facoltà del Comune di inviare avvisi di pagamento in acconto del tributo quantificati sulla base delle tariffe approvate nell'annualità precedente.
5. Il contribuente, oltre a provvedere al pagamento di quanto effettivamente dovuto, è tenuto a comunicare al Comune gli elementi errati eventualmente indicati nell'avviso, al fine di consentire la bonifica della sua posizione tributaria e di conseguenza evitare la notifica di un avviso di accertamento per il recupero della parziale tassa evasa, ovvero la generazione di ipotesi di rimborso.
6. Il pagamento del tributo deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo (L. 296/2006).
7. Il pagamento del tributo potrà essere effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n.446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché tramite bollettino di conto corrente postale, al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili, o tramite modello F24EP presso gli sportelli di banche e poste, o avvalendosi dei servizi di home banking e remote banking o dei servizi on line messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate (Entratel e fisco on line sul sito web www.agenziaentrate.it) e ai pagamenti on line.

ART.74
IMPORTI MINIMI

1. L'importo minimo per il pagamento ordinario della TARI, con esclusione del tributo giornaliero è pari ad € 12,00.
2. Il limite di cui al comma precedente preclude la proposizione di un'istanza di rimborso.

ART.75

SOGGETTI OBBLIGATI AD EFFETTUARE IL VERSAMENTO: SCUOLE

1. Soggetto passivo obbligato al pagamento della TARI per le scuole di ogni ordine e grado, (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) è il MIUR che stanziava in modo permanente, una somma a titolo di copertura del tributo, così come stabilito dall'articolo 33-bis del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.
2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti.
3. Tale disposto trova applicazione solo per le scuole statali e non per quelle private o gestite da un soggetto diverso dallo Stato, anche se pubbliche; queste ultime sono soggetti passivi TARI e pertanto tenuti al pagamento del tributo direttamente con fondi propri.

ART.76

SOGGETTI OBBLIGATI AD EFFETTUARE IL VERSAMENTO: MULTIPROPRIETÀ E CENTRI COMMERCIALI INTEGRATI – PARTI COMUNI

1. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e le aree scoperte operative di uso comune e per i locali ed aree scoperte operative di uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
2. Per le parti comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.

ART.77

PLURALITÀ DI ATTIVITÀ

1. Qualora sulle stesse superfici siano svolte attività differenti e condotte da soggetti distinti, il pagamento del tributo deve essere effettuato in considerazione delle seguenti fattispecie:
 - Superfici fisicamente separate o ben individuabili: ogni contribuente paga sulla base della superficie esclusivamente detenuta. Non si configura in tale ipotesi una obbligazione solidale;
 - Superfici utilizzate in comune "complementari": ogni contribuente a seguito di una suddivisione proporzionale alla quota individuale paga sulla base della superficie individuata. Nell'ipotesi di mancato pagamento dell'intero sussiste un addebito solidale.

TITOLO 4 – DISCIPLINA DEL TRIBUTO COMUNALE PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

ART. 78

PRESUPPOSTO E FINALITA'

1. Presupposto del tributo comunale per i servizi indivisibili, di seguito TASI, contenuto nell'art. 1, comma 669, della L. 147/2013, a seguito delle modifiche apportate dall'art. 1, comma 14, legge 28.12.2015, n. 208, è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
2. Sono escluse dalla TASI le aree pertinenziali o accessorie a locali imponibili, non operative, e le aree condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
3. Il tributo concorre al finanziamento dei servizi indivisibili erogati dal Comune, come meglio specificati dal successivo articolo del presente regolamento.

ART. 79

SOGGETTI PASSIVI

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda, a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie, o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al precedente articolo, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
2. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sulla stessa, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. In tale ipotesi l'occupante sarà tenuto al versamento della TASI nella misura del **10%**, mentre il titolare del diritto reale sull'immobile della restante quota del tributo. In caso di una pluralità di titolari di diritti reali sull'immobile o di detentori, sorgono due distinte obbligazioni tributarie, una in capo ai primi ed una in capo ai secondi, ciascuna al suo interno di natura solidale. Nel caso in cui l'unità immobiliare è detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore versa la TASI nella percentuale stabilita dal regolamento
Nel caso di detenzione temporanea degli immobili soggetti al tributo di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali a titolo di proprietà, uso, usufrutto, uso, abitazione o superficie. Per l'individuazione di tale fattispecie si fa riferimento alla durata del rapporto.
3. Nel caso in cui l'immobile soggetto al tributo sia oggetto di locazione finanziaria, la TASI è dovuta solo dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto. Per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di quest'ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

ART. 80

IMMOBILI SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Sono soggetti alla TASI tutti i fabbricati, ivi comprese le aree edificabili ad esclusione dell'abitazione principale, posseduti o detenuti a qualsiasi titolo, così come definiti ai fini IMU.
2. Per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o iscrivibile nel catasto fabbricati, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza. Quest'ultima è tale quando è destinata in modo effettivo e concreto a servizio o ornamento di un fabbricato, mediante un'oggettiva, durevole e funzionale modificazione dello stato dei luoghi, e qualora sia espressamente dichiarata come tale nella dichiarazione del tributo.
3. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano, come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, si considera abitazione principale per il nucleo familiare un solo immobile. Ove due coniugi non legalmente separati abbiano stabilito invece la dimora abituale e la residenza anagrafica in due immobili situati in comuni diversi, le agevolazioni anzidette competono ad entrambi gli immobili solo a condizione che sia fornita idonea documentazione o altro elemento di prova idonei a dimostrare l'effettività dell'esigenza del mantenimento di dimore e residenze separate. In mancanza, le agevolazioni competono ad un solo immobile. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2 - C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
4. Per area edificabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, anche semplicemente adottati e non approvati dall'organo competente, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. L'area inserita nello strumento urbanistico generale è, ai fini del tributo, edificabile, a prescindere dall'approvazione di eventuali strumenti attuativi necessari per la sua edificazione.
5. Nel caso di fabbricato di nuova costruzione lo stesso è soggetto all'imposta a partire dalla data di accatastamento come ultimato o da quella di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato.
6. La Giunta Comunale determina, periodicamente e per zone omogenee, i valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio del comune.
7. Nel caso di fabbricato di nuova costruzione lo stesso è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato. In presenza di accatastamento il fabbricato è soggetto comunque all'imposta, purché sia dichiarato come ultimato.

ART.81 ESENZIONI

1. Sono comunque esenti dal tributo le fattispecie previste dall'art. 1, comma 3, del Decreto Legge 06/03/2014, n. 16, coordinato con la Legge di conversione 02/05/2014, n.68, come di seguito elencati:
 - gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, dai Consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
 - i fabbricati classificati nelle categorie catastale da E/1 ad E/9;
 - i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'art. 5bis D.P.R. 29 settembre 1973 n. 601 e successive modificazioni;
 - i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e loro pertinenze;

- i fabbricati di proprietà della Santa sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge 27 maggio 1929 n. 810;
 - i fabbricati appartenenti agli Stati esteri ed alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
 - gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c) del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR), destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, lett. a) L. 20 maggio 1985 n. 222, a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'Ente non commerciale utilizzatore.
2. Nel caso gli immobili di proprietà del Comune o sui quali questo sia titolare di diritti reali di godimento situati sul proprio territorio, siano utilizzati da terzi soggetti, a qualsiasi titolo, questi ultimi sono tenuti al versamento a favore del Comune della quota della TASI di competenza dell'occupante.
 4. Ai fini del riconoscimento delle agevolazioni oggetto del presente articolo trovano applicazione le disposizioni riferite alle istanze e agli strumenti di prova dettate per le altre componenti della IUC. Lo stesso dicasi per i tempi di presentazione delle dichiarazioni e/o istanze.

ART. 82

PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

1. Le obbligazioni tributarie nascenti al verificarsi del presupposto del tributo decorrono dal giorno in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dei fabbricati o delle aree soggette al tributo e sussistono fino al giorno di cessazione. Il tributo è pertanto dovuto per il periodo dell'anno, computato in mesi, nel quale sussiste il possesso o la detenzione dei fabbricati o delle aree imponibili. A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno 15 giorni è computato per intero.
2. La cessazione dell'obbligazione nei confronti del detentore si ha dal giorno in cui la stessa è avvenuta, qualora sia tempestivamente dichiarata entro il termine di presentazione della dichiarazione. In mancanza, l'obbligazione termina dalla data di presentazione della dichiarazione, salvo che l'utente non dimostri con idonea documentazione il momento di effettiva cessazione.

ART. 83

DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE

1. La base imponibile degli immobili soggetti alla TASI è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e s.m.i., e di cui alle norme del presente regolamento.

ART. 84

RIDUZIONI DELLA BASE IMPONIBILE

1. La base imponibile è ridotta del **50%**:
 - a. per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del Decreto Legislativo 22/01/2004, n. 42;
 - b. per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, così come disciplinati ai fini IMU;
 - c. per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile ad uso abitativo in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello

stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. La riduzione decorre dalla data del contratto, purché il comodato venga registrato nel rispetto delle disposizioni che regolano l'imposta di registro. Detta riduzione trova, inoltre, applicazione anche nel caso in cui il soggetto passivo/comodante possieda qualsiasi altro immobile diverso dalla propria abitazione principale (es. terreno agricolo, area fabbricabile, un secondo garage oltre a quello di pertinenza della propria abitazione).

2. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75 per cento, a condizione che il contratto di locazione sia registrato.

3. Per poter fruire della riduzione, il soggetto passivo dovrà presentare la dichiarazione TASI nelle modalità e nei termini disciplinati ai fini IMU.

ART. 85

ALIQUOTE DEL TRIBUTO

1. Le aliquote della TASI sono stabilite con apposita deliberazione del Consiglio comunale, da adottarsi entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità con i servizi e con i costi individuati ai sensi dell'articolo 88 del presente regolamento e nel rispetto dei limiti indicati dai commi 667 e 668 della Legge 27/12/2013, n.147, anche differenziandole in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.

2. In ogni caso la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può superare l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31/12/2013.

3. L'aliquota massima prevista per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'art. 9, comma 3-bis, del D.L. 30/12/1993, n. 557, convertito con modificazioni dalla legge 26/02/1994, n. 133, non può superare in ogni caso l'1 per mille.

4. Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all'azzeramento.

5. I limiti massimi e minimi si devono intendere automaticamente adeguati in caso di modifiche legislative successive all'approvazione del presente regolamento.

ART. 86

DETRAZIONI

1. La deliberazione del Consiglio comunale di approvazione delle aliquote, di cui al precedente art. 85, può prevedere apposite detrazioni d'imposta, così come definiti ai fini IMU.

ART. 87

RIDUZIONI

1. Il tributo è dovuto in misura ridotta di due terzi per una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.

2. Per poter fruire della riduzione, il soggetto passivo dovrà presentare la dichiarazione TASI corredata da idonea documentazione nelle modalità e nei termini disciplinati dal presente regolamento.

ART. 88

SERVIZI INDIVISIBILI E RELATIVI COSTI

Il tributo, ai sensi del comma 682, lettera b), numero 2) dell'art.1 della legge n. 147/2013, concorre alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dal Comune ed individuati annualmente con deliberazione del Consiglio Comunale.

Il costo dei servizi viene determinato annualmente nella deliberazione del Consiglio comunale di approvazione delle aliquote, tenendo conto dei costi di investimento e di esercizio, considerando tutti i costi diretti ed indiretti, nonché le quote di costi comuni e generali imputabili a ciascun servizio, determinati secondo i correnti principi della contabilità analitica. I costi sono altresì determinati secondo il criterio economico, operando le opportune rettifiche ed integrazioni dei dati finanziari risultanti dalla contabilità dell'Ente.

Art. 89

VERSAMENTO DEL TRIBUTO

1. La TASI, calcolato in autoliquidazione dal contribuente, è versata direttamente al Comune, mediante modello di pagamento unificato (mod. F24) secondo le disposizioni dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 241/97 e dell'apposito Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate di approvazione del modello e dei codici tributo o del bollettino di conto corrente postale approvato con decreto ministeriale.
2. Il pagamento del tributo avviene in 2 rate semestrali con scadenza il giorno 16 dei mesi di giugno e dicembre. E' comunque consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ogni anno.
3. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della L. 296/2006. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.

ART. 90

IMPORTI MINIMI

1. Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l'importo annuale dovuto per tutti gli immobili dallo stesso posseduti o detenuti è inferiore ad €. 12,00.

TITOLO V – DISPOSIZIONI COMUNI

ART. 91

DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi dei tributi devono presentare la dichiarazione relativa all'imposta unica comunale.
2. Per la presentazione della dichiarazione IMU restano ferme le specifiche norme legislative e quanto disposto nel presente regolamento.
3. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione IMU.
4. Per la presentazione della dichiarazione TARI si applicano le norme del seguente articolo.

ART. 92

DICHIARAZIONE TARI

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare, l'inizio, la variazione e la cessazione dell'utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo dei possessori o detentori.
3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.
4. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine del 28 febbraio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le modificazioni. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti come pure il proprietario non è tenuto ad effettuare alcuna comunicazione nel momento in cui il possessore dell'immobile cessa la conduzione.

La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere i seguenti elementi:

Utenze domestiche

- b. Generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza;
- c. Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
- d. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e di numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali;
- e. Numero degli occupanti i locali;
- f. Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
- g. Data di inizio o cessazione del possesso o della detenzione dei locali o in cui è intervenuta la variazione;
- h. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

Utenze non domestiche

- a. Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività, PEC;
- b. Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
- c. Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
- d. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;

- e. Indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali non assimilati agli urbani;
- f. Data di inizio o di cessazione del possesso o della detenzione o di variazione degli elementi denunciati.
- g. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

La denuncia deve essere regolarmente sottoscritta. Nell'ipotesi di invia per PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale.

5. La dichiarazione di cessazione dei locali o delle aree deve indicare di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In caso di presentazione della stessa nei termini il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cessazione nel termine del 28 febbraio dell'anno successivo il tributo non è dovuto se il contribuente dimostra di non aver continuato il possesso o la detenzione dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.

6. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro un anno dal decesso o entro il termine del 28 febbraio dell'anno successivo se più favorevole.

7. In sede di prima applicazione del tributo, ai fini della dichiarazione TARI, restano ferme le superfici dichiarate o definitivamente accertate ai fini della TARSU o della TARES, eventualmente opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti, necessari per l'applicazione della tassa sui rifiuti. Suddetti elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione dell'ente, ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste presentate agli utenti, nel rispetto dei principi della L. 212/2000.

ART. 93

RIMBORSI E COMPENSAZIONE

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. La somma di recupero da parte del contribuente può derivare da:
 - Un autonomo convincimento dell'erronea liquidazione del tributo;
 - Comunicazione dell'ente impositore a seguito del controllo della denuncia;
 - Una decisione definitiva in sede contenziosa;
 - Ulteriori riscontri oggettivi.
3. Il Comune provvederà al rimborso entro **180 giorni** dalla presentazione dell'istanza.
4. In caso di rigetto dell'istanza di rimborso o nel caso in cui trascorrono i 180 giorni senza risposta da parte dell'ente, il contribuente potrà ricorrere alla Commissione tributaria competente territorialmente.
5. Le somme liquidate dal Comune a titolo di rimborso per ciascun tributo possono, su richiesta del contribuente da comunicare al Comune medesimo entro 60 giorni dalla trasmissione del provvedimento di rimborso, essere compensate con l'importo dovuto e ancora da versare per lo stesso tributo.
6. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura indicata nel regolamento comunale delle entrate secondo il criterio dettato dal comma 165 dell'art. 1 della L. 296/06, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
7. Non si procede al rimborso o alla compensazione di somme per importi inferiori ai limiti minimi di versamento spontaneo fissati nel presente regolamento.

ART. 94

FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. A norma dell'art. 1, comma 692, della L. 147/2013, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo, ove consentito dalle vigenti disposizioni di legge. La Giunta può altresì nominare responsabili differenti per i singoli tributi componenti l'imposta unica comunale.

2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili al tributo.

ART. 95 **VERIFICHE ED ACCERTAMENTI**

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:

a. inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla trasmissione;

b. utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole contribuenti, in esenzione di spese e diritti;

c. accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni, nei limiti e nei casi previsti dalla legge. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:

- degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 296/2006, ove nominati;
- del proprio personale dipendente;
- di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite convenzioni.

Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.

d. utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.

2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi:

- delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- delle comunicazioni di fine lavori ricevute;
- dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
- dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
- di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza o domicilio della popolazione residente.

3. Ai fini dell'attività di accertamento della TARI, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo l'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. 138/1998, in base al disposto dell'art. 1, comma 646, della L. 147/2013. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali e l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani sono stabilite le procedure di interscambio dei dati tra i comuni e la predetta Agenzia.

4. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il

Comune provvederà alla notifica di apposito avviso¹⁴ di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006 comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi e delle sanzioni e delle spese di procedura e di notifica¹⁵. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo. L'avviso di accertamento relativo ad un medesimo periodo d'imposta può riguardare congiuntamente tutti i tributi componenti la IUC o anche solo uno o alcuni di essi, potendosi altresì emettere anche più avvisi per una medesima annualità purché riguardanti tributi diversi o violazioni differenti.

- i. Qualora la compilazione dell'avviso di accertamento o di altri atti da comunicare al contribuente sia effettuata, mediante strumenti informatici o automatizzati, la firma autografa o la sottoscrizione comunque prevista è sostituita dal nominativo del funzionario responsabile stampato sull'atto medesimo. Ciò integra e sostituisce, ad ogni effetto di legge, anche l'apposizione di sigilli, timbri e simili comunque previsti (ex art. 1, comma 87, della legge 549/95). Tali atti possono altresì essere sottoscritti con firma digitale ed inviati a mezzo di posta certificata a tutti i contribuenti, e associazioni di professionisti che abbiano rilasciato al Comune propri recapiti telematici.
 - ii. Il Comune provvede alla notifica degli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio, con o senza contestuale irrogazione delle sanzioni, entro il termine di decadenza del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Contestualmente possono essere irrogate anche le relative sanzioni, nonché interessi, spese di procedura e di notifica.
 - iii. L'avviso di accertamento deve contenere:
 - Gli estremi identificativi del contribuente destinatario dell'atto;
 - Gli elementi di fatto cui si riferisce la pretesa tributaria;
 - Le aliquote/tariffe applicate;
 - L'ammontare delle somme dovute a titolo di tributo, sanzioni, interessi, spese;
 - Indicazione del responsabile del procedimento;
 - Termini e modalità per la presentazione del ricorso ed indicazione dell'organo competente;
 - Indicazione del termine dei 60 giorni per usufruire del pagamento della sanzione in misura ridotta;
 - Motivazione dell'atto così come meglio specificata nell'articolo dedicato alla chiarezza degli atti;
 - Estremi della notifica;
 - Sottoscrizione del funzionario responsabile.
5. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene mediante modello di pagamento consentito dalla legge.
6. Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, tengono luogo della dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.
7. Il funzionario responsabile dell'ufficio tributi avrà cura di prendere tutte le iniziative utili per il potenziamento dell'attività di controllo mediante collegamenti con i sistemi informativi del Ministero delle finanze, dell'Agenzia delle entrate, dell'Agenzia del territorio e con altre banche dati rilevanti per la lotta all'evasione. Svolge qualora lo ritiene opportuno tutta l'attività istruttoria disciplinata dall'apposito articolo.
8. L'omissione o la tardività della presentazione della dichiarazione comporta l'irrogazione di una sanzione pari a quanto indicato nel regolamento generale delle entrate comunale.
9. Per le ipotesi di ravvedimento trova applicazione quanto disposto nel predetto regolamento di disciplina.

ART.96 **NOTIFICAZIONE**

1. La comunicazione degli avvisi e degli atti, che per legge devono essere notificati al cittadino, può essere effettuata direttamente dall'ufficio comunale o con l'invio a mezzo raccomandata postale con

¹⁴ Art. 1, comma 161, L. 27.12.2006, nr 296

¹⁵ Art. 1, comma 161, L. 27.12.2006, nr 296

- ricevuta di ritorno, ovvero a mezzo della posta elettronica certificata, ovvero avvalendosi del messo comunale appositamente nominato, o dell'ufficiale giudiziario secondo le procedure di cui agli artt. 137 e seguenti del codice di procedura civile che hanno efficacia generale.
2. Se il cittadino è presente di persona presso i locali dell'ufficio comunale, la notificazione può essere eseguita mediante consegna dell'atto, a mani del medesimo, da parte di persona addetta all'ufficio predetto, la quale, in tal caso, assume di fatto la qualifica di messo notificatore.
 3. La notifica degli atti impositivi si ritiene efficace e quindi interrompe i termini di decadenza, per la Pubblica Amministrazione, nel momento in cui questa compie tutte le formalità prescritte dalla legge e poste a suo carico. La data di ricezione degli atti impositivi è rilevante per il contribuente/destinatario, decorrendo da essa i termini per la proposizione del ricorso.
 4. Per la notifica degli atti impositivi, degli atti di invito al pagamento e di quelli relativi alle procedure esecutive, il Comune può avvalersi di più messi notificatori nominati con provvedimento formale dal funzionario responsabile dell'ufficio competente, nel rispetto delle procedure di cui al comma 158 dell'art. 1 della l. 296/2006.

ART. 97 **SANZIONI**

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento dell'imposta unica comunale risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione del 30% dell'importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall'art. 13 del Decreto Legislativo 472/97.

2. Nel caso di versamenti effettuati con un ritardo:

- non superiore a 15 giorni, la sanzione di cui al primo periodo è pari allo 0,1% per ciascun giorno di ritardo;
- non superiore a 30 giorni, la sanzione di cui al primo periodo è pari all'1,5%;
- non superiore a 90 giorni, la sanzione di cui al primo periodo è pari all'1,67%;
- dal 90 giorno fino ad un anno la sanzione viene ridotta al 3,75%.

Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del Decreto Legislativo 472/97.

3. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente a uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa pari al cento per cento del tributo dovuto, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa pari al cinquanta per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
5. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al relativo articolo, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa pari ad euro 100. La contestazione della violazione di cui al presente comma deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
6. Le sanzioni previste per omessa e/o infedele dichiarazione, ovvero per mancata, incompleta o infedele risposta al questionario sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
7. Si applica, per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al decreto legislativo n. 471/1997 e n. 472/1997.
8. La sanzione è ridotta nei casi in cui il contribuente si avvalga del c.d. ravvedimento operoso, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza.

ART.98 **INTERESSI**

1. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura del vigente tasso legale.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno a decorrere dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

ART. 99

ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1. Ai sensi dell'art. 50 della L. 27/12/1997, n. 449 si applica all'imposta unica comunale l'istituto dell'accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente regolamento comunale in materia, emanato sulla base dei principi dettati dal Decreto Legislativo 218/1997.
2. Sono applicabili alla IUC gli altri istituti deflattivi del contenzioso previsti dal D.Lgs 218/97, tra i quali, ad esempio, l'adesione agli inviti al contraddittorio.
3. Per l'IMU è possibile altresì il pagamento delle somme derivanti dall'accertamento con adesione in forma rateale.

ART. 100

RISCOSSIONE COATTIVA

1. In caso di mancato integrale pagamento dell'avviso di cui al precedente articolo 95, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, si procederà alla riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle normative vigenti.
2. La notifica del relativo titolo esecutivo avviene, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento è divenuto definitivo, ai sensi dell'art. 1, comma 163, della L. 296/2006.

ART. 101

IMPORTI MINIMI

1. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento o alla riscossione coattiva qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tributo, interessi e sanzioni è inferiore ad €. 20 (venti) con riferimento ad ogni periodo d'imposta, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

ART. 102

DILAZIONI DI PAGAMENTO E ULTERIORI RATEIZZAZIONI

1. Il pagamento degli importi dovuti a seguito della notifica di avvisi di accertamento potrà essere effettuato su richiesta motivata dell'interessato, previa autorizzazione del funzionario responsabile, anche in forma rateale nelle forme e nei limiti stabiliti dal regolamento generale delle entrate comunali.

ART. 103

EFFICACIA DELLE DELIBERAZIONI

1. Le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti del tributo devono essere inviati esclusivamente per via telematica, per la pubblicazione nel sito informatico di

cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legge 28/09/1998, n. 360, ai sensi dell'art. 13, comma 13-bis, del Decreto Legge 6/12/2011, n. 2011 sostituito dall'art.10, comma 4, lett.b) del D.L. 08/04/2013, n.35 convertito con modificazioni dalla L. 06/06/2013, n.64. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. In caso di mancata pubblicazione entro i termini di legge, si applicano gli atti adottati l'anno precedente.

ART. 104
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione della tributo sono trattati nel rispetto del Decreto Legislativo 196/2003.

ART. 105
NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina dell'imposta municipale propria (IMU), del tributo per i servizi comunali (TASI) e della tassa rifiuti (TARI), nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili.

ART. 106
ENTRATA IN VIGORE E NORME FINALI

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere **dal primo gennaio 2016.**

ART. 107
CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e in materia tributaria.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

ART. 108
DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. Il Comune o l'ente eventualmente competente continuerà le attività di accertamento, riscossione e rimborso delle pregresse annualità della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni entro i rispettivi termini decadenziali o prescrizionali.
2. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.

SOSTANZE ASSIMILATE AI RIFIUTI URBANI

Sono assimilate ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 42 del presente regolamento, le seguenti sostanze:

- rifiuti di carta, cartone e similari;
- rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo;
- imballaggi primari
- imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili purchè raccolti in forma differenziata;
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili);
- sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets;
- accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- frammenti e manufatti di vimini e sughero,
- paglia e prodotti di paglia;
- scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- feltri e tessuti non tessuti;
- pelle e similpelle;
- gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni;
- resine termoplastiche e termo - indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- imbottiture, isolamenti termici e acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;
- moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe;
- manufatti di ferro e tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- nastri abrasivi;
- cavi e materiale elettrico in genere;
- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali scarti di caffè scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, salse esauste e simili;
- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, etc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, bacelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili), compresa la manutenzione del verde ornamentale;
- residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
- accessori per l'informatica.

Sono altresì assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 2, lett. g), D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, i seguenti rifiuti prodotti dalle strutture sanitarie pubbliche e private, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833:

- rifiuti delle cucine;
- rifiuti da ristorazione dei reparti di degenza non infettivi;
- vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi,
- rifiuti ingombranti
- spazzatura e altri rifiuti non pericolosi assimilati agli urbani;
- indumenti e lenzuola monouso;
- gessi ortopedici e bende, assorbenti igienici, non dei degenti infettivi
- pannolini pediatrici e i pannoloni,
- contenitori e sacche delle urine;
- rifiuti verdi.

**TABELLA CATEGORIE DI ATTIVITA' CON OMOGENEA POTENZIALITA'
DI PRODUZIONE DEI RIFIUTI**

Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie:

COD.	ATTIVITÀ
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Cinematografi e teatri
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
5	Stabilimenti balneari
6	Esposizioni, autosaloni
7	Alberghi con ristorante
8	Alberghi senza ristorante
9	Case di cura e riposo
10	Ospedale
11	Uffici, agenzie, studi professionali
12	Banche ed istituti di eredito
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16	Banchi di mercato beni durevoli
17	Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20	Attività industriali con capannoni di produzione
21	Attività artigianali di produzione beni specifici
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie
23	Mense, birrerie, amburgherie
24	Bar, caffè, pasticceria
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
26	Plurilicenze alimentari e/o miste
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
28	Ipermercati di generi misti
29	Banchi di mercato genere alimentari
30	Discoteche, night-club
31	Attività che utilizzano l'isola ecologica
32	B & B, Affittacamere, Case vacanza (ricettività extra alberghiera)